



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 36

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
10 ottobre 2022**



## SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12461 - ENEL PRODUZIONE/ERG POWER	
<i>Provvedimento n. 30306</i>	5
C12480 - ALFASIGMA/SOFAR	
<i>Provvedimento n. 30307</i>	34
C12481 - NUO-F.LLI ANDRIANI PARTECIPAZIONI/ANDRIANI	
<i>Provvedimento n. 30308</i>	40
C12484 - RIVA ACIER/ASSET DI DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT	
<i>Provvedimento n. 30309</i>	44
C12488 - BUBBLES BIDCO/QUATTRO	
<i>Provvedimento n. 30310</i>	49
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	62
AS1860 - COMUNE DI LECCE - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	62
AS1861 - REGIONE LIGURIA - LEGGE REGIONALE 16 DEL 2021/ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA	66



## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12461 - ENEL PRODUZIONE/ERG POWER**

*Provvedimento n. 30306*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Enel Produzione S.p.A. pervenuta in data 13 giugno 2022;

VISTA la propria delibera del 12 luglio 2022, n. 30101 con la quale ha avviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, il procedimento nei confronti delle società Enel Produzione S.p.A. e Erg Power S.r.l.;

VISTA la richiesta di informazioni inviata in data 27 luglio 2022 alla società Enel Produzione S.p.A., per la quale la medesima società ha richiesto, con comunicazione del 29 luglio 2022, una proroga del termine per fornire le informazioni richieste;

VISTA la propria delibera del 4 agosto 2022, con cui, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90 il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 25 settembre 2022;

VISTE le informazioni prodotte dalla società Enel Produzione S.p.A. in data 30 agosto 2022;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa in data 9 settembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

1. Enel Produzione S.p.A. ("Enel Produzione") è una società attiva nella produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica. Il capitale sociale di Enel Produzione è interamente detenuto da Enel Italia S.p.A., a sua volta, interamente controllata da Enel S.p.A. ("Enel"), società capogruppo dell'omonimo Gruppo industriale attivo, principalmente, nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Enel è una società quotata dal 1999 sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il cui capitale sociale è attualmente detenuto per il 23,6%, dal Ministero dell'Economia e Finanza, per il 59,4% da investitori istituzionali e per il restante 17% da investitori

individuali. Nel 2021 il Gruppo Enel ha realizzato un fatturato a livello mondiale pari a circa 88 miliardi di euro<sup>1</sup>, di cui circa [30-40]\* miliardi di euro in Italia.

2. ERG Power S.r.l. (“ERG Power” o “la *target*”; congiuntamente a Enel Produzione, “le Parti”), società del Gruppo ERG<sup>2</sup>, è soggetta al controllo esclusivo di ERG Power Generation S.p.A. (“ERG Power Generation”) che ne detiene l’intero capitale sociale. ERG Power è titolare di una centrale elettrica a ciclo combinato *Combined Cycle Gas Turbine* (CCGT) di potenza pari a 480 MW localizzata a Priolo Gargallo, in Provincia di Siracusa. Il 1° aprile 2022 ERG Power Generation ha conferito a ERG Power il ramo d’azienda relativo a tutti i dipendenti, contratti, diritti ed obblighi necessari all’esercizio della centrale e del connesso complesso industriale. Nel 2021 ERG Power ha realizzato un fatturato pari a [100-517] milioni di euro, [di cui 100-517] in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione di concentrazione notificata (nel seguito, “l’Operazione”) consiste nell’acquisizione, da parte di Enel Produzione, del controllo esclusivo di ERG Power. Nello specifico, lo *Share Purchase Agreement* (“SPA”) sottoscritto tra Enel Produzione e ERG Power Generation il [omissis] prevede, al verificarsi di determinate condizioni (*cf. infra*), l’acquisizione da parte di Enel Produzione del 100% del capitale sociale di ERG Power.

4. ERG Power è proprietaria di un complesso industriale composto da una centrale elettrica a gas a ciclo combinato ad alta efficienza (CCGT) alimentata a gas naturale con una capacità installata complessiva di 480 MW ed una capacità netta di 470 MW, entrata in esercizio nel 2010, cui sono collegati un sistema di distribuzione elettrica – c.d. “RIU” - e un impianto di trattamento di acqua demineralizzata (complessivamente, “l’Impianto”)<sup>3</sup>.

5. L’Impianto e la RIU sono di proprietà di ERG Power; [omissis]. ERG Power, quindi, principalmente vende energia elettrica, vapore e acqua demineralizzata ad alcuni operatori

---

<sup>1</sup> Cfr. <https://www.enel.com/it/investitori/dati-finanziari>.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Il Gruppo ERG è un primario operatore nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e termoelettrica cogenerativa ad alto rendimento e basso impatto ambientale. La società capogruppo, ERG S.p.A. (la quale detiene l’intero capitale sociale di ERG Power Generation), è quotata dal 1997 sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e presenta un capitale sociale così suddiviso: circa il 56% è detenuto da San Quirico S.p.A., circa il 7% da Polcevera S.r.l., circa l’0,5% sono azioni proprie e il restante è detenuto da altri soggetti che hanno partecipazioni inferiori al 3%.

<sup>3</sup> Più nello specifico, il complesso industriale oggetto di acquisizione è composto da:

(a) due unità, ciascuna comprendente due turbine a gas a ciclo combinato ad alta efficienza ed una turbina a vapore, alimentate a gas naturale con una capacità installata complessiva di 480 MW ed una capacità netta di 470 MW e situate nella parte nord della raffineria ISAB Nord, che a sua volta è all’interno del più ampio sito industriale di Priolo Gargallo (SR), in Sicilia. La centrale produce energia elettrica e termica sia destinata al sito multi-societario sia (per quanto riguarda l’energia elettrica) venduta sui mercati spot;

(b) un sistema di distribuzione elettrica a 150/30/15kV che comprende 3 sottostazioni - c.d. “RIU” - attraverso la quale l’energia elettrica viene distribuita alle utenze presenti nel sito industriale e alla rete di trasmissione nazionale;

(c) un impianto di produzione di acqua demineralizzata da 1.000m<sup>3</sup>/h, impiegata sia come acqua alimento per la centrale CCGT sia destinata agli usi tecnologici dei vari impianti del sito multi-societario.

localizzati all'interno del sito industriale di Priolo Gargallo sulla base di contratti di lungo termine e vende energia elettrica sui mercati spot<sup>4</sup>.

6. L'obbligo per le Parti di addivenire al *closing* dell'Operazione è condizionato al verificarsi di una serie di condizioni sospensive fra le quali (i) l'approvazione della stessa da parte delle competenti autorità *antitrust*<sup>5</sup> e (ii) l'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 21/2012.

7. Gli accordi tra le Parti prevedono, inoltre, la possibilità di sottoscrivere un *Transitional Services Agreement* ("TSA") i cui termini e le cui condizioni dovranno essere successivamente negoziati sulla base della bozza di contratto allegata allo SPA. In particolare, il TSA disciplinerà le modalità con cui ERG Power Generation fornirà a ERG Power alcuni servizi relativi ai sistemi IT per un periodo di tempo limitato di 9 mesi, strettamente necessario a garantire la continuità operativa di ERG Power. Secondo gli accordi tra le Parti, tale durata potrà essere ridotta qualora le attività di transizione siano completate prima di tale termine o prorogata per un massimo di ulteriori 3 mesi nel caso in cui le attività di transizione subiscano un ritardo<sup>6</sup>.

8. Secondo la rappresentazione fornita dalle Parti, i contratti di servizio non avranno alcun impatto sulle scelte strategiche inerenti alla gestione dell'Impianto post-*closing*, le quali saranno definite unicamente dal Gruppo Enel. Gli accordi di cui sopra si qualificherebbero quindi come restrizione accessoria ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni<sup>7</sup>, in quanto caratterizzati da uno stretto nesso funzionale con l'Operazione e limitati a quanto necessario a garantire la continuità di funzionamento dell'impresa oggetto di acquisizione.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa.

10. La stessa, pur avendo dimensione comunitaria in quanto soddisfa le condizioni previste dall'articolo 1(2) del Reg. CE n. 139/2004 ed essendo quindi stata notificata dalle Parti alla Commissione Europea in data 19 aprile 2022, rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 in seguito alla decisione del 25 maggio 2022 con la quale la Commissione Europea, in accoglimento dell'istanza presentata dalle società notificanti, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del

---

<sup>4</sup> ERG Power, inoltre, è titolare di una partecipazione pari al [omissis] del capitale sociale di Priolo Servizi S.C.p.A. ("Priolo Servizi"), società consortile per azioni costituita nel 2006 da alcuni operatori del sito industriale di Priolo (tra cui ERG Power) con lo scopo di ottimizzare l'efficienza nella gestione di alcune risorse; in particolare, la società gestisce le reti di distribuzione locale di vapore e acqua e fornisce ai soci acque industriali e alcuni servizi in loco in virtù di un contratto stipulato nel 2008. Secondo la rappresentazione fornita dalle Parti, ERG Power non detiene il controllo (esclusivo o congiunto) di Priolo Servizi e la quasi totalità dei ricavi della società deriva dalla vendita di servizi ai propri soci.

<sup>5</sup> [Omissis].

<sup>6</sup> È inoltre previsto che, nelle more della sottoscrizione con le organizzazioni sindacali di un accordo collettivo di armonizzazione, le Parti potrebbero pervenire alla sottoscrizione anche di un contratto di servizi avente ad oggetto la mera elaborazione delle buste paga la cui durata sarebbe comunque limitata allo stretto necessario per tale scopo.

<sup>7</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03.

medesimo Regolamento, ha disposto che l'Operazione venisse integralmente rinviata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<sup>8</sup>.

#### IV. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

11. A seguito della notifica della concentrazione, l'Autorità, in data 12 luglio 2022, ha avviato una istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 4, della Legge n. 287/1990, nei confronti di Enel Produzione e ERG Power<sup>9</sup>, ritenendo che l'Operazione fosse suscettibile di determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, nei seguenti mercati rilevanti<sup>10</sup>: (i) produzione ed approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica in Sicilia; (ii) fornitura di servizi di dispacciamento in Sicilia. In sede di avvio del procedimento è stata prefigurata la possibilità di identificare anche un terzo mercato rilevante per l'operazione in esame, segnatamente quello relativo alle aste organizzate dal gestore della rete di trasmissione elettrica Terna S.p.A. (di seguito anche "Terna" o "TSO") al fine di contrattualizzare capacità esistente e nuova con l'obiettivo di disporre di una potenza adeguata a coprire il fabbisogno atteso, c.d. *capacity market* (cfr. *infra*).

12. Già antecedentemente all'avvio dell'istruttoria era stata inviata una richiesta di informazioni a Terna<sup>11</sup>. Il TSO, in data 11 luglio 2022, ha fornito riscontro<sup>12</sup>.

13. Nel corso del procedimento istruttorio, inoltre, sono state sentite in audizione Enel Produzione, la società A2A S.p.A. (titolare dell'impianto di generazione ad olio combustibile di San Filippo del Mela, attivo nell'area siciliana, nonché operatore di primo piano nel mercato elettrico a livello nazionale), l'autorità di regolazione ARERA (che ha poi fornito informazioni aggiuntive, richieste dall'Autorità in sede di audizione, in data 19 agosto 2022) e Terna (al fine di fornire precisazioni e

---

<sup>8</sup> In particolare, la Commissione nella propria decisione ha valutato che "l'incidenza dell'Operazione sugli assetti concorrenziali potrebbe risultare significativa, in ragione delle elevate quote di mercato delle parti" e che "i mercati distinti per la produzione e vendita all'ingrosso, la vendita al dettaglio di energia elettrica e per i servizi di dispacciamento, hanno una dimensione al massimo nazionale, e l'Operazione non avrà alcuna incidenza al di fuori del territorio italiano", di conseguenza considerando soddisfatti entrambi i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento n. 139/04 per il rinvio di un caso all'autorità nazionale. Inoltre, la Commissione ha anche notato che "Considerate le caratteristiche dei mercati rilevanti (...) l'AGCM è l'autorità più adatta ad esaminare l'Operazione, in quanto dispone di strumenti adeguati a valutare i singoli aspetti di una concentrazione di tale rilievo. E ciò anche perché l'AGCM ha di recente esaminato altre operazioni di acquisizione relative a impianti di produzione di energia ed ha sviluppato una pratica decisionale recente riguardo a questi mercati rilevanti".

<sup>9</sup> Vd. doc. 7 e 8.

<sup>10</sup> Come noto, l'art. 32, comma 1, lett. a) della legge 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) ha modificato il test di valutazione delle operazioni di concentrazione previsto dall'art. 6 della legge 287/90, così uniformando la disciplina nazionale a quella europea prevista dall'art. 2 del Reg. 139/2004. In particolare, è stato superato il test di dominanza originariamente previsto dalla legge antitrust nazionale per abbracciare il più ampio test del significativo ostacolo alla concorrenza effettiva (SIEC – *Substantive impediment of effective competition*). La legge 118/2022 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 12 agosto scorso; pertanto, le sue disposizioni sono entrate in vigore il 27 agosto scorso, ossia 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, giusto quanto disposto dall'art. 73 Cost. Pertanto dal 27 agosto 2022 il SIEC test costituisce il test da applicare per la valutazione degli effetti concorrenziali delle operazioni di concentrazione nell'ordinamento antitrust nazionale. Nel caso di specie, tuttavia, avendo avviato il caso sulla base del vecchio testo dell'articolo 6, si ritiene si debba procedere alla sua chiusura applicando il test di dominanza.

<sup>11</sup> Vd. doc. 1.

<sup>12</sup> Vd. doc. 6.



delucidazioni su alcuni elementi emersi nel corso della descritta attività istruttoria)<sup>13</sup>. Enel Produzione ed ERG Power hanno esercitato il diritto di accesso agli atti<sup>14</sup>.

14. In data 27 luglio 2022, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dell'Operazione, è stata inviata una richiesta di informazioni a Enel Produzione. A seguito di tale richiesta, la società ha chiesto una proroga di 30 giorni rispetto al termine concesso dall'Autorità per riscontrare la suddetta richiesta. In ragione di ciò, il 4 agosto 2022 l'Autorità ha deliberato, ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge n. 287/1990, una proroga del termine del procedimento, originariamente previsto in data 26 agosto 2022, fino al 25 settembre 2022. Enel Produzione ha risposto alla richiesta di informazioni in data 30 agosto 2022.

15. In data 9 settembre 2022, le Parti hanno ricevuto la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie<sup>15</sup>. Le Parti non hanno depositato memorie difensive e non hanno richiesto di essere sentite nell'audizione finale dinanzi all'Autorità.

## V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

16. Pur interessando anche i mercati della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti non domestici allacciati in media e alta tensione e dei titoli di efficienza energetica (c.d. "TEE"), in sede di avvio del procedimento l'Autorità ha ritenuto che l'operazione comunicata fosse suscettibile di determinare problematiche concorrenziali esclusivamente nel mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica all'interno della macrozona Sicilia e nel mercato – parimenti, relativo, al più, alla macrozona Sicilia - della fornitura di servizi di dispacciamento. Sempre in sede di avvio l'Autorità aveva affermato di voler compiere verifiche in fase istruttoria al fine di stabilire se anche le aste per la contrattualizzazione della capacità, nuova ed esistente (c.d. *capacity market*) svolte da Terna, individuassero un mercato rilevante sotto il profilo della normativa a tutela della concorrenza e, in secondo luogo, quale fosse, se del caso, la valutazione degli effetti dell'Operazione con riferimento a tale mercato. Alla luce di quanto precede, l'Operazione è valutata con riferimento ai tre mercati individuati in sede di avvio<sup>16</sup>.

### ***V.a. I mercati rilevanti***

#### *Il mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica*

17. Sulla base di una consolidata definizione, il mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica include le transazioni a termine e a pronti concluse attraverso le piattaforme organizzate dal GME (Gestore del Mercato Elettrico) e le transazioni di energia all'ingrosso tramite contratti bilaterali (OTC, *over the counter*). Quanto alle transazioni effettuate tramite le piattaforme organizzate dal GME, esse, come noto, annoverano gli scambi sul c.d. "mercato del giorno prima" ("MGP", in cui vengono scambiati diritti/impegni a prelevare/immettere energia elettrica per il giorno successivo) e gli scambi effettuati sul cd. "mercato infragiornaliero" ("MI", che prevede

---

<sup>13</sup> Vd. doc. 20, 21, 24 e 33.

<sup>14</sup> Vd. doc. 13, 18, 19, 38 e 39.

<sup>15</sup> Cfr. doc. 34 e 35.

<sup>16</sup> Allo stesso modo, già in sede di avvio si era ritenuta condivisibile la tesi di Parte secondo cui gli accordi ulteriori descritti possano qualificarsi quale restrizione accessoria ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni.

ulteriori sessioni di offerte immediatamente successive a quelle su MGP al fine di permettere agli operatori di apportare modifiche ai programmi definiti nel MGP)<sup>17</sup>.

18. Nella propria consolidata prassi, l’Autorità non effettua alcuna distinzione all’interno di tale mercato rilevante in base alla fonte dell’energia prodotta (tradizionale, rinnovabile ecc.) o alle modalità di produzione o di approvvigionamento<sup>18</sup>.

19. Quanto alla dimensione geografica del mercato essa è sempre stata definita di tipo *sub*-nazionale, a causa dei macro-vincoli di rete che, in determinate circostanze – e in particolare nei casi in cui il fabbisogno espresso dalla domanda di energia dovesse superare i vincoli di transito dell’energia consentiti dalla rete di trasmissione - possono portare alla separazione (*splitting*) del mercato in diverse (macro) zone, caratterizzate da diversi prezzi di equilibrio su MGP.

20. In particolare, la presenza di tali vincoli di rete di trasmissione, ha indotto l’Autorità anche di recente ad identificare quattro “macro-zone” costituenti altrettanti mercati geografici distinti relativi all’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica<sup>19</sup>: la macro-zona Nord, la macro-zona Sud, la macro-zona Sicilia e la macro-zona Sardegna. Con specifico riferimento all’oggetto della operazione in esame, e pur essendosi negli ultimi anni tendenzialmente ridotta la intensità dei fenomeni di *splitting* del mercato – anche a seguito di interventi di potenziamento della rete di trasmissione – permangono casi di *market splitting* non trascurabili in molte ore dell’anno tra la macro-zona Sud e la macro-zona Sicilia.

21. Infatti, ancora nel 2020, le c.d. “ore di separazione” tra Sicilia e Calabria, ossia le ore in cui, a causa del superamento dei limiti di transito, si è verificata una difformità dei prezzi tra zone, risultavano pari a circa il [30-35%] del totale<sup>20</sup>.

22. Le stesse Parti del procedimento, nel formulario con cui hanno comunicato l’Operazione, ammettono questo fenomeno di separazione zonale della Sicilia dal continente ed identificano la Sicilia come un mercato rilevante con riferimento all’approvvigionamento all’ingrosso di energia<sup>21</sup>.

23. Pertanto, nel caso di specie, in ragione della localizzazione dell’impresa acquisita, l’Operazione esercita i propri effetti nel mercato siciliano dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica.

---

<sup>17</sup> Il MGP e il MI sono mercati organizzati nella forma di asta non discriminatoria, in cui agli operatori offerenti vengono remunerati al prezzo marginale di sistema. Più in particolare, tale meccanismo prevede che il GME, ricevute le offerte di acquisto e di vendita per una determinata ora del giorno “t”, costruisca una curva oraria di offerta aggregata e una curva oraria di domanda aggregata ordinando le offerte di vendita e di acquisto in base al merito economico (cioè al prezzo di vendita e di acquisto espresso), individuando l’equilibrio del mercato nel punto di incontro tra tali curve. Il prezzo orario di equilibrio così individuato (c.d. prezzo marginale) si applica a tutte le transazioni che si svolgono in quella determinata ora. L’algoritmo per la risoluzione del mercato del giorno prima tiene conto dei limiti massimi di transito esistenti tra le zone di mercato per cui, ove le transazioni che si vengano a determinare in una data ora superino tali limiti di transito, il mercato si separa in zone (c.d. *market splitting*) e si definiscono curve di domanda e offerta – e prezzi orari – di natura “zonale”.

<sup>18</sup> Cfr. a titolo esemplificativo C12405 – ENEL PRODUZIONE/ERG HYDRO, Provv. n. 29870 del 29 ottobre 2021, in Boll. n. 45/2021.

<sup>19</sup> Vd. provvedimento n. 28498/2020 di non avvio istruttorio della concentrazione C12339 - *Linea Group Holding/Agripower*, in Bollettino n. 2/2021.

<sup>20</sup> In oltre il [30-35%] delle ore, inoltre, la differenza tra i prezzi zionali ha superato il 5%, vd. doc. 31.

<sup>21</sup> Enel afferma infatti, nel formulario di notifica dell’Operazione, che permangono “*casi di market splitting non trascurabili tra la macro-zona Sud e la macro-zona Sicilia*”, concludendo che il mercato in questione è da identificarsi come il “*mercato della produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica nella macro-zona Sicilia*”.

*Il mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica*

24. Il c.d. mercato dei servizi di dispacciamento (“MSD”) è quello in cui il gestore della rete elettrica nazionale Terna opera dal lato della domanda al fine di: i) acquisire dai generatori elettrici le risorse necessarie a risolvere le congestioni della rete all’interno di ciascuna zona in cui si è separato il mercato ad esito di MGP e MI; ii) costituire adeguati margini di capacità di riserva; iii) regolare la tensione sulla rete al fine di garantire il dispacciamento in sicurezza dell’energia immessa nel sistema<sup>22</sup>.

25. Più in particolare, nel mercato dei servizi di dispacciamento gli operatori elettrici possono formulare sia offerte “a salire”, che indicano il prezzo al quale sono disposti a vendere più energia rispetto a quella programmata ad esito di MGP ed MI, sia offerte “a scendere”, che indicano il prezzo al quale essi sono disposti a ridurre la produzione rispetto a quella programmata in uscita da MGP ed MI (di fatto offrono un prezzo al quale sono figurativamente disposti ad acquistare parte della loro energia prodotta). Terna pertanto di fatto acquista (nel caso di offerte a salire) e vende (nel caso di offerte a scendere) energia su MSD<sup>23</sup>.

26. Il mercato dei servizi di dispacciamento in Italia si articola, più nel dettaglio, in due fasi di programmazione:

- una fase *ex-ante* (c.d. “MSD *ex-ante*”) che avviene il giorno prima delle transazioni subito dopo le sessioni di MGP e MI; il MSD *ex-ante* è, a sua volta, articolato in 6 sessioni, nelle quali Terna si approvvigiona delle risorse necessarie a costituire i margini di riserva secondaria e terziaria<sup>24</sup>, a risolvere le congestioni locali e a mantenere la regolazione della tensione sulla rete al fine di garantire il dispacciamento in sicurezza dell’energia immessa nel sistema;
- fase di Bilanciamento in tempo reale (“MB”) che avviene il giorno stesso delle transazioni; anche MB è articolato in 6 sessioni, in cui Terna utilizza in tempo reale le risorse approvvigionate nella fase *ex ante*, distinte in:
  - Regolazione Secondaria (“RS”);
  - Altri Servizi (“AS”, che include le quantità accettate per regolazione terziaria, bilanciamento, risoluzione congestioni e mantenimento delle tensioni).

---

<sup>22</sup> In altri termini, il dispacciamento permette di compensare gli squilibri tra le immissioni e prelievi di energia programmati ad esito dei relativi mercati e quelli effettivi, assicurando la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico (evitando quindi, ad esempio, che tali squilibri alterino le condizioni di tensione e frequenza della rete).

<sup>23</sup> Diversamente dai mercati dell’energia, in ragione anche della natura dei servizi (finalizzati a bilanciare il sistema in tempo reale), che renderebbe complessa la costruzione di domanda e offerta e la successiva applicazione di un prezzo uniforme, nel MSD la remunerazione delle offerte avviene al prezzo formulato (*pay as bid*), ossia in base al meccanismo della c.d. asta discriminatoria.

<sup>24</sup> L’obiettivo della riserva secondaria è quello di ricondurre il livello di frequenza dell’energia sulla rete al suo valore prestabilito. Essa, pertanto, consiste nella disponibilità, in capo al TSO, di una determinata banda di potenza “di regolazione secondaria”, che sia utilizzabile entro un certo numero di secondi. L’obiettivo della riserva terziaria è quello di supportare la riserva secondaria e consentire la ricostituzione dei margini di riserva della stessa. La banda di regolazione terziaria ha tempi di attivazione meno rapidi di quella di regolazione secondaria e può essere utilizzabile anche entro un’ora.

27. Sul mercato dei servizi di dispacciamento sono abilitati a partecipare solo le Unità di Produzione (UP) che, ai sensi del cd. Codice di Rete<sup>25</sup>, rispettano una serie di requisiti e caratteristiche di flessibilità (ad esempio, la capacità di modulare la produzione nella giornata)<sup>26</sup>.

28. Nel valutare tale mercato, l'Autorità, nella sua prassi, ha considerato la possibilità di definirlo sia come un unico mercato sia come mercati distinti, senza giungere sino ad ora a una determinazione conclusiva sul punto<sup>27</sup>.

29. Un elemento di rilievo, emerso anche in fase istruttoria, che milita nella direzione di definire MSD come un unico mercato è che né nelle offerte presentate dagli operatori, né nelle offerte accettate da Terna sullo stesso, vi è una indicazione dello specifico servizio per cui la selezione dell'offerta è avvenuta (risoluzioni congestioni, regolazione della tensione ecc.).

30. Nel corso dell'audizione del 21 luglio 2022 con Enel Produzione, è stato chiesto alla società se la stessa – e più in generale un operatore della generazione elettrica – nella sua qualità di offerente nel mercato del dispacciamento, abbia consapevolezza di quali siano i singoli servizi richiesti da Terna a cui le proprie offerte (a salire ed a scendere) si riferiscono, o se possa comunque formulare aspettative attendibili a riguardo. Enel Produzione ha risposto che normalmente questa informazione non è nota. Un operatore può al più fare proprie valutazioni sulla situazione contingente che si realizza sulla rete in un dato momento e che rende necessario a Terna di approvvigionarsi di alcuni servizi ma si tratterebbe di mere congetture. Ciò anche in considerazione del fatto che soltanto Terna conosce l'assetto che essa intende dare alla rete da essa gestita, mentre l'operatore non può conoscere nemmeno le condizioni di rete che Terna intende raggiungere<sup>28</sup>.

31. Nella risposta di Enel Produzione del 30 agosto alla richiesta di informazioni dell'Autorità, la società ha poi specificato che, *[omissis]*<sup>29</sup>.

32. Sempre con riferimento alla necessità di individuare la corretta definizione del mercato dei servizi di dispacciamento, nel formulario con il quale ha notificato l'Operazione all'Autorità, Enel aveva fatto riferimento alla possibilità che vi siano delle “*dinamiche competitive di carattere locale*” che interesserebbero gli impianti termoelettrici presenti nella Sicilia Sud-orientale (la centrale Enel di Priolo, quella di Isab e quella di ERG Power oggetto di acquisizione), nell'offerta dei servizi necessari alla gestione delle congestioni e alla regolazione della tensione per affrontare i quali non sarebbero, per quanto di conoscenza di Enel, nemmeno pianificati interventi di sviluppo della rete a livello locale.

---

<sup>25</sup> Il Codice di Rete, applicato da Terna dal 1° novembre 2005, è stato predisposto in conformità a quanto previsto nel D.P.C.M. dell'11 maggio 2004 e sulla base delle direttive dell'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi ARERA), di cui alla delibera n. 250/04 ed è sottoposto a un continuo processo di aggiornamento secondo le procedure previste dallo stesso documento.

<sup>26</sup> Sebbene sia in corso un progetto di riforma del mercato dei servizi di dispacciamento volto, tra le altre cose, ad aprire il medesimo anche a risorse innovative che amplieranno le risorse a disposizione del TSO per la gestione della rete (es. accumuli di energia, piccola generazione diffusa, aggregazioni della domanda), tali innovazioni si trovano ancora in una fase sperimentale (cfr. Allegato A della delibera 13 gennaio 2022, 2/2022/A, Quadro strategico 2022-2025 dell'ARERA).

<sup>27</sup> Cfr. a titolo esemplificativo C12018 - A2A TRADING/RAMO DI AZIENDA DI SORGENIA POWER, Provv. n. 25798 del 22 dicembre 2015, in Boll. n. 49/2015, e C12405 – ENEL PRODUZIONE/ERG HYDRO, cit.. Anche la Commissione Europea nella propria casistica di valutazione di operazioni di concentrazione tra operatori elettrici ha lasciato aperta la questione relativa al se MSD sia un mercato unico o se invece vadano distinti i mercati relativi alle diverse tipologie di risorse e/o servizi accessori acquistati dal gestore di rete.

<sup>28</sup> Vd. doc. 20.

<sup>29</sup> Cfr. doc. 30.

33. Al riguardo ARERA, in sede di audizione, ha affermato (dandone successivamente evidenza documentale) che, da proprie analisi interne, basate su dati provenienti da Terna fino a febbraio 2022, appariva in effetti insistere un vincolo di rete implicito di (*potenza reattiva per*) *regolazione di tensione - sull'area di cui trattasi* (che assumerebbe quindi la natura di c.d. *cluster*, attualmente comprensivo degli impianti di quattro soggetti - ENEL, ERG, A2A con San Filippo del Mela e ISAB con l'impianto collegato alla raffineria). ARERA precisava che si trattava, in particolare, di un vincolo nell'area orientale dell'Isola per cui almeno un'UP degli impianti di cui sopra deve risultare accesa in esito a MSD, aggiungendo che, tuttavia, il TSO Terna ha una maggiore contezza dell'evoluzione della situazione, ad esempio in relazione a eventuali interventi capaci di migliorare o risolvere le situazioni di criticità relative a tale area.

34. Terna, già nella propria risposta dell'11 luglio 2022 alla richiesta di informazioni della Direzione, non aveva ravvisato, tra le principali criticità del sistema elettrico siciliano, la presenza di un vincolo nodale nell'area Sud-orientale dell'isola a fini di regolazione della tensione come invece ipotizzato da Enel e da ARERA.

35. In risposta alla richiesta di delucidazione circa la difformità rispetto alle valutazioni di Enel e ARERA, Terna nel corso dell'audizione del 2 settembre u.s., ha successivamente chiarito che le criticità evidenziate da tali soggetti sono in realtà nel frattempo state superate in ragione di una evoluzione delle modalità di gestione della rete. In particolare, il TSO ha dichiarato di aver di recente avviato una rivisitazione dei metodi di gestione attiva della rete di trasmissione, che gli ha concesso di risolvere numerose criticità tra cui, per l'appunto, l'esistenza di un vincolo di rete per la regolazione della tensione in Sicilia Sud-orientale<sup>30</sup>.

36. Alla luce di quanto precede, con riferimento all'individuazione dell'esatta dimensione merceologica del MSD, è possibile concludere che le evidenze raccolte in sede istruttoria militano a favore della considerazione unificata dei vari servizi di cui si compone il MSD ex-ante. Le dichiarazioni rese da Enel Produzione di formulare offerte distinte su MB per la regolazione secondaria e gli altri servizi potrebbero tuttavia rendere ipotizzabile una segmentazione all'interno del MB. Si ritiene tuttavia che non sia necessario, nel caso di specie, verificare tale ipotesi, in quanto una eventuale segmentazione in tal senso non modificherebbe la valutazione della presente operazione (cfr. *infra*).

37. Per quel che riguarda la dimensione geografica del mercato MSD si può concludere che, in ragione delle dichiarazioni di Terna che indicano, a partire dal primo semestre 2022, la risoluzione delle pre-esistenti criticità locali nella rete che caratterizzavano l'area in cui risulta ubicato l'impianto oggetto di acquisizione, ed in analogia al mercato all'ingrosso dell'energia, essa abbia una estensione geografica corrispondente a quella della intera macro-zona Sicilia.

#### *Il mercato della capacità (capacity market)*

38. Il c.d. *capacity market* è uno strumento pensato per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico e il raggiungimento dei *target* di decarbonizzazione definiti dal PNIEC<sup>31</sup>. La disciplina rilevante si

---

<sup>30</sup> Nello specifico, Terna ha dichiarato che "Il superamento delle problematiche evidenziate è dovuto all'adozione, da parte di Terna di nuove modalità nella gestione dei vincoli a rete integra. In particolare, sono stati introdotti nuovi approcci nell'utilizzo degli asset esistenti e nuove tecnologie a supporto delle valutazioni dei vincoli di rete", vd. doc. 33.

<sup>31</sup> Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico e inviato nel dicembre 2019 alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

basa principalmente sulla Delibera ARERA ARG/ELT/98/11, sul Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 giugno 2019 e sul Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 ottobre 2021.

39. Nel dettaglio, il mercato della capacità è un meccanismo con cui il gestore della rete Terna contrattualizza capacità produttiva, sia esistente che di nuova realizzazione, attraverso contratti di approvvigionamento di lungo termine aggiudicati tramite aste competitive. Al momento sono state realizzate tre aste da Terna, una relativa alla contrattualizzazione al 2022, una al 2023 ed una relativa al 2024; alle aste possono partecipare gli operatori titolari di unità di produzione (programmabili e non programmabili) che offrono capacità sia esistente (su base annuale) sia nuova (su base quindicennale)<sup>32</sup>.

40. Con riferimento alla capacità selezionata in esito all'asta, i soggetti aggiudicatari hanno, per l'intero periodo di consegna:

- il diritto di ricevere da Terna un premio fisso annuo espresso in euro/MWh/anno (il cui valore è definito in sede di gara entro un massimo)<sup>33</sup>;
- l'obbligo di offrire la capacità contrattualizzata (capacità disponibile in probabilità, c.d. CDP) sui mercati dell'energia e dei servizi<sup>34</sup>;
- l'obbligo di restituire a Terna – con riferimento alla capacità contrattualizzata - la differenza se positiva fra il prezzo dell'energia elettrica che si realizza sui mercati dell'energia e dei servizi ed un prezzo di esercizio definito da ARERA (c.d. “*strike price*”)<sup>35</sup>.

41. Lo *strike price* (o prezzo di esercizio) è misurato sui costi di esercizio di un impianto c.d. di punta (cioè che viene ammesso alla produzione unicamente nei momenti di picco di domanda) ovvero i costi fissi e variabili di un impianto turbogas a ciclo aperto<sup>36</sup>. Si tratta dunque di un prezzo piuttosto elevato rispetto ai prezzi normalmente vigenti nei mercati dell'energia e ampiamente superiore al costo marginale degli impianti termoelettrici che di norma formano il prezzo marginale in sede di MGP e MI (segnatamente i cicli combinati a gas, *cfr. infra*).

<sup>32</sup> Alle aste possono altresì partecipare le unità di consumo (*demand-response*) e le risorse estere con specifici obblighi e diritti. La disciplina del sistema di remunerazione della capacità produttiva prevede poi la presenza di aste di aggiustamento aventi periodo di consegna pari ad un anno e di sessioni di negoziazione del mercato secondario aventi un periodo di consegna pari ad un mese. Tali meccanismi consentono agli operatori di rimodulare la propria posizione circa gli obblighi contrattuali pluriennali assunti verso Terna in esito alla c.d. “asta madre”. La potenza efficiente netta delle unità qualificate dall'operatore ai fini dell'asta viene quindi ridotta tramite l'impiego di specifici coefficienti di “*de-rating*” associati al tipo di tecnologia dell'unità, che tengono conto dei fattori che, per ciascuna tecnologia, potrebbero ridurre la capacità effettivamente offerta dall'unità. In tal modo, Terna ottiene una quantificazione della “capacità in probabilità” (CDP), ossia la massima capacità che può essere offerta sul mercato.

<sup>33</sup> Il premio massimo riconoscibile alla capacità produttiva esistente è pari a 33.000 €/MW/anno, alla capacità nuova 75.000 €/MW/anno.

<sup>34</sup> Più in dettaglio, l'obbligo di disponibilità deve essere rispettato, con determinate percentuali (75% delle ore del mese) e al netto di attività di manutenzione programmate ed eventuali vincoli di rete, per ogni ora di consegna e per ciascuna ora di mercato con le unità qualificate dall'operatore prima della partecipazione all'asta. L'adempimento all'obbligo viene verificato su base mensile e un eventuale inadempimento ripetuto comporta penalizzazioni economiche quali la perdita dei corrispettivi spettanti all'operatore.

<sup>35</sup> Nel caso in cui, invece, l'operatore non abbia offerto la capacità, o che si sia visto rifiutare la propria offerta ad essa relativa e il prezzo di mercato abbia superato lo *strike price*, la obbligazione monetaria variabile dell'operatore nei confronti di Terna (“*payback obligation*”) consiste, anziché in una restituzione, in una penale. Proprio al fine di rendere possibile questo tipo di *payback obligation*, le regole del *capacity market* prevedono che l'operatore nomini a fine mese le unità assoggettate al meccanismo del *capacity* ma con il vincolo di nominare prioritariamente le unità che abbiano presentato quantità accettate in esito ai mercati.

<sup>36</sup> *Cfr. doc. 24.*

42. Di fatto, pertanto, il meccanismo del c.d. *capacity market* funziona come una opzione *call* a disposizione del TSO Terna che può, ove necessario, disporre di capacità adeguata al fabbisogno ad un prezzo pari a quello che si pagherebbe per mettere in funzione un impianto di punta. L'operatore che è ammesso al *capacity market* riceve il premio fisso risultato dalla gara ed il prezzo di mercato (con ovviamente il vincolo del dover corrispondere a Terna eventuali differenze positive tra il prezzo di mercato e lo *strike price*, c.d. corrispettivo variabile). Rispetto dunque al tradizionale funzionamento dei mercati dell'energia, il *capacity market* introduce una ulteriore complessità consistente nel fatto che l'operatore contrattualizzato gode di una ulteriore fonte di reddito – il premio fisso annuale per i MW impegnati – circostanza che può modificare le strategie di *pricing* degli operatori su MGP, MI e MSD.

43. Il meccanismo del *capacity market* italiano è stato notificato alla Commissione Europea ai sensi della normativa in tema di aiuti di stato ed è stato riconosciuto come un aiuto di stato autorizzato in via temporanea per dieci anni (sino al 31 dicembre 2028) con la Decisione dalla Commissione C(2018) 617 del 7 febbraio 2018.

44. Come detto, ad oggi sono state svolte da Terna le aste relative ai periodi di consegna 2022, 2023 e 2024. Con riferimento agli impianti situati nella zona Sicilia, di interesse nell'attuale procedimento, risultano assegnati circa 1,9 GW di capacità esistente e 53 MW di capacità nuova in esito all'asta 2022, circa 1,8 GW di capacità esistente e 342 MW di capacità nuova in esito all'asta 2023 e circa 1,8 GW di capacità esistente e 8 MW di capacità nuova in esito all'asta 2024<sup>37</sup>. Nelle aste 2022 e 2023, è stata selezionata tutta la capacità offerta sia esistente che nuova, e il premio riconosciuto è risultato pari al *cap* rispettivamente di 33.000 e 75.000 euro/MW/anno; nell'asta 2024, invece, la capacità nuova offerta è stata accettata a un premio inferiore al *cap* e pari a 33.467 €/MW/anno<sup>38</sup>. Terna ha affermato che la circostanza per cui, nella maggior parte dei casi, il premio corrisposto è risultato pari al *cap* è dipesa dalla scarsità della offerta rispetto alla capacità domandata.

45. Quanto alla dimensione geografica ipoteticamente ascrivibile a un eventuale mercato rilevante del *capacity market*, essa dipenderebbe dalla capacità degli operatori di partecipare alle aste in relazione alla domanda di capacità di trasmissione tra zone di mercato espressa da Terna, per cui sarebbe soggetta alle medesime considerazioni valide per i mercati dell'energia. Nel caso di specie, pertanto, a causa dei citati limiti di transito, essa potrebbe essere considerata coincidente con la macro-zona Sicilia.

46. Come già evidenziato in sede di avvio di istruttoria, in base alle informazioni fornite nel formulario, le Parti risultano entrambe assegnatarie di larghissima parte della capacità produttiva disponibile in probabilità ("CDP"), sia esistente che nuova, assegnata da Terna in Sicilia nelle aste già svolte per gli anni di consegna 2022, 2023 e 2024. In particolare, le Parti risultano congiuntamente assegnatarie di oltre l'85% della capacità esistente acquisita da Terna in Sicilia con le aste per gli anni 2022 e 2023<sup>39</sup> e addirittura del 97% di quella assegnata in Sicilia con le aste per

---

<sup>37</sup> Cfr. doc. 2.

<sup>38</sup> In generale, non essendo chiamato a coprire i costi di investimento, il premio relativo alla capacità esistente risulta significativamente inferiore a quello attribuibile alla capacità nuova, cfr. doc. 30 e 33.

<sup>39</sup> Nel dettaglio, nell'asta per il 2022 gli impianti di Enel si sono aggiudicati il 67,6% del totale della capacità assegnata, quelli di ERG il 18,1%, per un dato aggregato dell'85,7%; nell'asta per il 2023, Enel ha avuto assegnata il 67,8% della capacità ed ERG il 18,9%, per un totale dell'86,7%.

il 2024<sup>40</sup>. La capacità contrattualizzata dalle Parti all'interno del *capacity market* risulta pari, in tutti e tre gli anni, a una quota compresa tra il 40% e il 50% della propria capacità complessiva in Sicilia.

47. Pur essendo il *capacity market* un meccanismo attualmente vigente – e in vigore quantomeno fino al 2024 – le relative aste sono state già effettuate. La possibilità di definire al momento l'esistenza di un mercato rilevante delle eventuali future aste organizzate da Terna per la contrattualizzazione della capacità (nuova ed esistente) tramite il meccanismo del *capacity market* appare dunque legata alla eventualità che vengano organizzate in futuro nuove aste per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 (ultimo anno di validità dell'autorizzazione comunitaria del meccanismo).

48. Enel Produzione nella sua risposta del 30 agosto 2022, pur avendo rilevato nel Rapporto di Adeguatezza di Terna per il 2021 una preoccupazione del TSO per il rischio di mancata copertura della domanda nell'area siciliana negli anni a venire, ha affermato di non disporre di elementi informativi specifici circa la possibilità che possano essere previste procedure future in tal senso<sup>41</sup>. Similmente i rappresentanti di A2A, durante l'audizione del 29 luglio 2022, hanno dichiarato a riguardo che sarebbe in corso un dibattito a livello di soggetti preposti (regolatore di settore, Terna, Ministero competente) almeno per le eventuali aste 2025, ma che, a quanto noto agli operatori, l'esito è ancora dubbio e sarà presa una decisione definitiva in base ad analisi di adeguatezza del sistema nel suo complesso<sup>42</sup>.

49. I rappresentanti del regolatore settoriale ARERA nel corso della audizione hanno affermato che, pur non essendoci allo stato espresse previsioni, è comunque ragionevole immaginare che il meccanismo sia reiterato almeno all'interno del periodo di deroga concesso dalla Commissione, in quanto è comunque concepito come un meccanismo annuale (almeno per quel che concerne la capacità esistente, mentre, come già accennato, per la capacità nuova è stata introdotta una contrattualizzazione già *ab origine* pluriennale). Ciò sebbene gli stessi rappresentanti di ARERA abbiano rilevato che tale strumento “*non può ritenersi strutturale*”<sup>43</sup>.

50. Infine, il TSO Terna ha dichiarato, con riferimento alle prospettive future del *capacity market*, che il Decreto Ministeriale MiTE del 28 ottobre 2021 definisce che a valle dell'asta con periodo di consegna 2024 si debbano effettuare delle valutazioni sullo stato di adeguatezza del sistema elettrico nazionale, in base alle quali definire se procedere con lo svolgimento di aste per gli anni successivi al 2024. La valutazione sulle necessità di svolgere ulteriori aste non è stata ancora completata<sup>44</sup>.

51. Gli elementi raccolti in fase istruttoria non consentono pertanto di concludere con sufficiente certezza circa la possibilità che si svolgano nuove aste per la contrattualizzazione di capacità per il 2025, il 2026, il 2027 ed il 2028. In tale situazione appare ragionevole non considerare come rilevante ai fini della presente valutazione il mercato delle future aste per il *capacity market*.

52. Tuttavia, la vigenza del meccanismo del *capacity market* quantomeno fino al 2024, relativamente alla capacità assegnata nelle tre aste già effettuate, richiede di tenere conto di eventuali interazioni tra tale meccanismo e i mercati dell'energia all'ingrosso e dei servizi di dispacciamento, in particolare con riferimento alla possibilità che il sistema di vincoli e *payoff* che gli operatori hanno

---

<sup>40</sup> Di cui l'80,9% ad Enel e il 16,4% a ERG.

<sup>41</sup> Vd. doc. 30.

<sup>42</sup> Vd. doc. 21.

<sup>43</sup> Vd. doc. 24.

<sup>44</sup> In particolare, Terna ha dichiarato a riguardo: *[omissis]*, vd. doc. 33.



acquisito vincolandosi nel *capacity market* possa influire sugli incentivi degli stessi operatori nei mercati citati. Pertanto, la valutazione della presente operazione nei mercati dell'energia e dei servizi sarà effettuata tenendo conto anche del funzionamento di tale meccanismo del *capacity market* (cfr. *infra*).

**V.b. La struttura del settore elettrico in Sicilia e futuri sviluppi della rete**

53. Il parco termoelettrico siciliano è costituito da un totale di 12 impianti nella disponibilità di 8 operatori, per una potenza complessiva di circa 4.530 MW (si veda la tabella seguente), tra cui si annoverano tre impianti di Enel Produzione, per un totale di [1.500–3.000] MW; sono inoltre presenti numerosi impianti idroelettrici, di pompaggio e da fonti rinnovabili non programmabili (eolico e solare)<sup>45</sup>.

**Tavola 1: Potenza termica installata in Sicilia**

Ragione Sociale Operatore	Nome impianto	Potenza Max (MW)
AZA	San Filippo del Mela	[500-1.000]
Edison	Milazzo	[0-500]
Enel Produzione	Porto Empedocle	[0-500]
Enel Produzione	Priolo	[500-1.000]
Enel Produzione	Termini Imerese	[1.000-1.500]
EP Produzione	Trapani	[0-500]
Engie Italia	GTG101/GTG501	[0-500]
Erg Power	Nuce Nord (Priolo)	[0-500]
Fri El trading	Enna	[0-500]
ISAB	SRL3 IMPSUD	[0-500]
ISAB	ISAB Energy	[500-1000]
SASOL	Augusta	[0-500]
Totale		[4.500-5.000]

Fonte: Terna, doc. 6

54. Attualmente la Sicilia risulta connessa al Continente tramite l'Elettrodotta 400 kV "Sorgente – Rizziconi" e la doppia terna 380 kV "Scilla-Villafranca". Il limite di scambio in import verso l'isola può raggiungere il valore di 1.500 MW. Nonostante questi collegamenti con il Continente la Sicilia,

<sup>45</sup> In particolare, la potenza installata attribuibile agli impianti rinnovabili (idrici, eolici e fotovoltaici) in Sicilia è complessivamente pari a poco più di 4000 MW (cfr. Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana, anno 2021, pag. 212 [https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-04/RA%20completo\\_22.pdf](https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-04/RA%20completo_22.pdf)).

come detto *supra* §20, molto spesso si separa dal resto del territorio nazionale ad esito dei mercati dell'energia (MGP e MI) e dei mercati dei servizi di dispacciamento.

55. Per ovviare a queste carenze di interconnessione, che determinano l'emersione di prezzi zonali siciliani più alti di quelli delle altre zone (con effetti inflattivi sul PUN nazionale), il TSO Terna sta realizzando nuovi investimenti. La Sicilia sarà infatti in primo luogo ulteriormente connessa al Continente per il tramite del c.d. *Tyrrhenian Link*, un intervento che prevede la realizzazione di due collegamenti HVDC (in corrente continua) sottomarini da 1.000 MW ciascuno, che collegheranno la Sicilia alla Campania – c.d. Ramo Est – ed alla Sardegna – c.d. Ramo Ovest –, per una lunghezza totale di 950 km. Terna ha dichiarato che, secondo l'attuale pianificazione - e a meno di ritardi nel processo autorizzativo e negli approvvigionamenti degli asset (considerato il ridotto numero dei fornitori di cavi e stazioni HVDC) - l'opera dovrebbe essere a regime nella sua interezza nel 2028. Un primo cavo però - quello relativo al Ramo Est – dovrebbe essere operativo già a partire dalla fine del 2025 e consentirebbe uno scambio di 500 MW tra zona Sicilia e la zona Centro-Sud<sup>46</sup>.

56. A giudizio di Terna l'entrata in esercizio del *Tyrrhenian Link* dovrebbe consentire di completare il processo di *phase-out* degli impianti di generazione convenzionale più inquinanti ed obsoleti presenti nelle due isole maggiori, garantendo l'adeguatezza e la sicurezza dei sistemi elettrici isolani, nonché l'incremento della concorrenzialità sui mercati dell'energia in Sicilia grazie all'aumento della capacità di interconnessione dell'isola con il Continente e la Sardegna e conseguentemente una maggiore integrazione dell'ingente quantità di generazione da fonti rinnovabili attesa nell'isola nel medio e lungo termine.

57. Terna, nella sua risposta dell'11 luglio, ha anche informato che, nell'ambito del Piano di Sviluppo 2021, è stato pianificato un altro intervento relativo alla rete di trasmissione interna siciliana - il nuovo collegamento 400 kV "Bolano Paradiso" – che, una volta realizzato, permetterà, dal 2026, di incrementare il limite di scambio tra le zone di mercato Calabria e Sicilia fino al valore di 2000 MW, unitamente agli altri interventi interdipendenti con conseguente più frequente allineamento dei prezzi tra Sicilia ed Italia continentale<sup>47</sup>.

58. La rete di trasmissione interna primaria dell'isola è costituita essenzialmente da un'unica dorsale ad Est a 380 kV "Sorgente – Paternò – Chiaramonte Gulfi – Priolo – Isab E." e da un anello a 220 kV con ridotta capacità di trasporto tra l'area orientale e occidentale. Terna informa che il completamento dell'elettrodotto a 400 kV Paternò – Pantano – Priolo, attualmente previsto per il 2023, contribuirà ad aumentare la continuità del servizio e la stabilità delle tensioni nella Sicilia orientale. La stabilità nella regolazione della tensione, a detta del TSO, dovrebbe essere consentita anche dalla progressiva integrazione della nuova capacità di generazione rinnovabile (soprattutto eolica), la cui capacità installata è prevista in forte sviluppo nella zona Sud-orientale della Sicilia<sup>48</sup>.

59. Nel Piano di Sviluppo della rete di trasmissione 2020 è stato inoltre pianificato il nuovo elettrodotto 400 kV Caracoli – Ciminna, con l'obiettivo di collegare la rete a 400 kV siciliana con il futuro punto di approdo del collegamento *Tyrrhenian Link* per consentire lo sfruttamento dello stesso alla piena potenza. Infine, tra i rinforzi interni al sistema elettrico siciliano, Terna ha dichiarato di prevedere anche la realizzazione dell'elettrodotto 400 kV Assoro – Sorgente 2 – Villafranca con

---

<sup>46</sup> Vd. doc. 6.

<sup>47</sup> Vd. doc. 6.

<sup>48</sup> Vd. doc. 6.

l'obiettivo di rinforzare ulteriormente la rete di trasmissione siciliana tramite la realizzazione (in sinergia con l'elettrodotto Chiaramonte Gulfi – Ciminna) dell'anello a 400 kV in Sicilia, consentendo l'incremento della capacità di scambio tra la parte orientale della Sicilia e quella occidentale<sup>49</sup>.

60. Tutti questi interventi di sviluppo e potenziamento della rete siciliana e di collegamento con il Continente dovrebbero consentire, a detta del TSO, una soluzione delle dinamiche zonali in Sicilia entro un orizzonte di medio/lungo termine (2028). Si anticipa al riguardo che in tutte le analisi prospettiche sul potere di mercato *post merger* di Enel in Sicilia che Terna ha sviluppato su richiesta della Direzione istruttoria, si prevede la piena realizzazione di tutti questi interventi entro il 2028<sup>50</sup>. Ovviamente, al momento non si è in grado di attribuire una probabilità alla realizzazione di tutte le infrastrutture citate nei tempi attualmente pianificati. Al riguardo si anticipano due considerazioni di merito: i) la prima è che per una valutazione di una operazione di concentrazione che avviene a settembre 2022, il 2028 rappresenta un orizzonte temporale molto lontano e dunque poco rilevante ai fini della valutazione stessa; ii) la seconda, in una ottica conservativa, è che le valutazioni concorrenziali dell'operazione in esame che seguono verranno svolte sia ipotizzando uno scenario "a rete integra", tenendo conto dell'entrata in servizio di tutti gli investimenti previsti, sia verificando scenari alternativi che tengano conto di ritardi o non funzionamento di alcune di queste interconnessioni.

#### ***V.c. La struttura dei mercati rilevanti***

##### *Il mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica*

61. Per quel che riguarda il mercato della produzione e approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, nel 2021 il gruppo acquirente Enel ha detenuto nella macro-zona Sicilia una quota di circa il [30-35%] in termini di capacità installata, a cui è corrisposta a una quota di produzione pari a circa il [20-25%]. A tali quote, ad esito dell'Operazione, si verrebbe a sommare una quota attribuibile all'impianto acquisito da ERG Power pari rispettivamente a circa il [1-5%] in termini di capacità installata e il [15-20%] in termini di produzione.

62. La somma delle quote di mercato così calcolate indica, sul mercato rilevante dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica in Sicilia, una quota cumulata attribuibile alla *merged entity* pari, rispettivamente, al [35-40%] in termini di capacità installata e il [35-40%] in termini di energia prodotta in Sicilia nel 2021<sup>51</sup>. A fronte di ciò, i principali concorrenti delle Parti nella macro-zona siciliana presentano quote molto inferiori: Edison (9%), A2A (6%) e Isab (3%)<sup>52</sup>. E' evidente come Enel Produzione, a seguito dell'operazione, rafforzi ulteriormente una posizione di mercato già particolarmente forte.

---

<sup>49</sup> Vd. doc. 6.

<sup>50</sup> Vd. doc. 6.

<sup>51</sup> A livello nazionale, il gruppo Enel ha rappresentato nel 2021 circa il [20-25%] del mercato in termini di capacità e circa il [20-25%] in termini di produzione, mentre l'impianto oggetto di acquisizione ha pesato in entrambi i casi meno dell'1%.

<sup>52</sup> Enel segnala che la quota attribuita a Isab nel 2021 potrebbe tuttavia risentire negativamente della chiusura, per interventi di manutenzione, di una delle unità.

*Il mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica*

63. La tavola che segue (cfr. Tavola 2) fornisce le quote di Enel ed ERG Power relativamente a varie configurazioni di MSD, distinguendo inoltre tra offerte a salire (*sell*) ed offerte a scendere (*buy*).

**Tavola 2: quote post merger delle Parti su MSD**

*quote 2021 MSD ex ante+MB:*

<b>MSD ex ante +MB</b>	<b>Enel</b>	<b>Erg</b>	<b>Enel+Erg</b>
sell	[55-60%]	[5-10%]	[65-70%]
buy	[65-70%]	[5-10%]	[75-80%]
sell+buy	[60-65%]	[5-10%]	[65-70%]

*quote 2021 solo MSD ex ante*

<b>solo MSD ex ante</b>	<b>Enel</b>	<b>Erg</b>	<b>Enel+Erg</b>
Sell	[55-60%]	[5-10%]	[60-65%]
Buy	[50-55%]	[20-25%]	[75-80%]
sell+buy	[55-60%]	[5-10%]	[60-65%]

*quote 2021 solo MB altri servizi*

<b>solo MB as</b>	<b>Enel</b>	<b>Erg</b>	<b>Enel+Erg</b>
Sell	[70-75%]	[1-5%]	[70-75%]
Buy	[75-80%]	[5-10%]	[80-85%]

*quote 2021 solo MB riserva secondaria*

<b>Solo MB rs:</b>	<b>Enel</b>	<b>Erg</b>	<b>Enel+Erg</b>
sell	[30-35%]	[20-25%]	[50-55%]
buy	[35-40%]	[15-20%]	[55-60%]

*quote 2021: solo MB as+rs: sell+buy*

<b>Solo MB as+rs:</b>	<b>Enel</b>	<b>Erg</b>	<b>Enel+Erg</b>
sell+buy	[70-75%]	[1-5%]	[75-80%]

Fonte: formulario di notifica

64. L'effetto dell'Operazione sulle quote in MSD è quindi di rafforzare - in alcuni casi in modo consistente - la posizione, già molto significativa, di Enel come primo operatore su MSD in Sicilia.

65. L'entità *post merger* nel 2021 ha realizzato oltre il 65% degli scambi totali su MSD *ex-ante* e MB, con una crescita attribuibile all'Operazione superiore al 5%. Quote cumulative comprese tra il 60% e l'80% sono presenti per tutte le altre possibili configurazioni di MSD (solo MSD *ex-ante*, solo MB, solo MB altri servizi, solo MB altri servizi e riserva secondaria); solo nella configurazione "MB riserva secondaria" le quote congiunte *post merger* non raggiungono il 60% (ma superano il

55%), risultando tuttavia in questo segmento particolarmente significativo l'apporto dell'impresa acquisita<sup>53</sup>.

66. Come si può notare, pertanto, la concentrazione in esame determina sovrapposizioni orizzontali significative sia considerando un unico mercato dei servizi di dispacciamento sia nel caso in cui si dovesse individuare una segmentazione tra MSD *ex-ante* e MB e, all'interno di quest'ultimo, tra riserva secondaria a gli altri servizi.

67. I principali concorrenti delle Parti nel mercato dei servizi di dispacciamento nella macro-zona Sicilia sono A2A (28% in MSD+MB, 33% nel solo MSD *ex-ante* e 14% nel solo MB), EP Produzione S.p.A. (4% in MSD+MB, 3% nel solo MSD *ex-ante* e 8% nel solo MB) e Isab (2% circa in tutte le configurazioni).

#### *Le caratteristiche dell'impianto oggetto di acquisizione*


68. L'impianto di ERG Power oggetto di acquisizione (Nuce Nord) impiega una tecnologia c.d. "a ciclo combinato a gas", caratterizzata da elevati costi fissi ma da un costo marginale relativamente contenuto – e ben inferiore a quello degli altri tipi di centrali termoelettriche, come gli impianti "turbogas" a ciclo aperto. Infatti, grazie al successivo ciclo del vapore – ottenuto grazie alla energia termica ancora contenuta nei gas di scarico che residuano dal primo ciclo di produzione – la tecnologia a ciclo combinato è caratterizzata da un costo marginale di produzione inferiore (o dalla possibilità, come nel caso di specie, di utilizzare il vapore presso altre tipologie di utenze, producendo così in altra sede un beneficio marginale che va a compensazione del costo marginale di produzione). Il ridotto costo marginale di tale tipologia di impianti fa sì che essi, se gestiti in modo concorrenziale, abbiano un chiaro incentivo a produrre volumi relativamente elevati di energia e a presentare generalmente offerte a prezzi contenuti nei mercati energetici.

69. Infatti a causa del meccanismo di asta non discriminatoria che caratterizza il mercato all'ingrosso dell'energia, – per il quale la remunerazione avviene per tutti al prezzo che equilibra domanda e offerta - un operatore può ottenere una remunerazione capace di coprire i propri fissi e assicurare un rendimento anche presentando offerte pari al proprio costo marginale (c.d. "rendita inframarginale", *cf.* figura 1). In questo senso, questa tipologia di impianti, se gestita in modo concorrenziale, tende a collocarsi nella parte "a sinistra" della curva di offerta, ossia a presentare un elevato grado di utilizzo della propria capacità produttiva (cd impianti *base-load*), a presentare a tale scopo offerte piuttosto basse e a provocare, in questo modo, una traslazione "a destra" della curva di offerta, che comporta una riduzione del prezzo di equilibrio o SMP dato dall'incontro tra offerta oraria e domanda oraria (*cf.* figura 2). Si tratta, in altri termini, di impianti con una grande potenzialità concorrenziale.


---

<sup>53</sup> Come già menzionato, la differenziazione tra i dati di MSD *ex ante*, MB-AS e MB-RS è disponibile alle Parti in quanto gli operatori hanno visibilità dell'accettazione delle offerte per tali segmenti sequenziali del complessivo mercato dei servizi di dispacciamento, mentre l'informazione relativa al singolo servizio di rete approvvigionato è disponibile alla sola Terna.

**Figura 1**



**Figura 2**



70. Tali caratteristiche risultano pienamente confermate rispetto all'impianto di ERG Power di Nuce Nord oggetto della presente Operazione. Infatti, osservando le informazioni relative alle quote di mercato delle Parti, in particolare nel mercato all'ingrosso dell'energia, si ravvisa, in modo molto evidente, un peso relativamente diverso – e speculare - tra Enel ed ERG in termini di potenza installata ed energia prodotta. In particolare, l'impianto di ERG Power oggetto di acquisizione si connota per una produzione molto elevata rispetto al suo peso in termini di capacità installata. Questo elemento attesta che l'impianto risulta realizzare volumi di produzione proporzionalmente maggiori di quelli degli impianti concorrenti (e che quindi, plausibilmente, è in funzione per un numero considerevole delle 8760 ore annuali). È quindi evidente che quello oggetto di acquisizione è un impianto più efficiente della media, il quale, proprio per questo, può essere offerto a prezzi sufficientemente bassi da garantirgli tassi di accettazione sul mercato dell'energia e funzionamento molto elevati. Il motivo principale di tale efficienza consiste, nel caso di tale impianto, nella possibilità di vendere non solo l'energia ma anche il vapore che la centrale genera con il proprio processo produttivo.

71. Interrogata sul punto, Enel Produzione ha dichiarato in audizione che *“la particolarità di tale impianto [di ERG Power] è collegata all'aspetto cogenerativo, essendo esso collegato alle forniture di vapore (sia alla raffineria ISAB sia ad altre utenze industriali dell'area). Questa circostanza pone dei vincoli operativi all'impianto che comportano una propensione a una maggiore continuità di produzione rispetto ad altri impianti. Il tipo di utilizzo che farebbe dell'impianto il gruppo Enel dipenderà anche dall'andamento della fornitura di vapore alle attuali utenze, tra cui in particolare la raffineria Isab”*<sup>54</sup>.

72. Anche i dati forniti dalle Parti relativi alle offerte di ERG Power sui mercati dell'energia nei primi sei mesi del 2022, confermano il dinamismo concorrenziale dell'impianto di Nuce Nord. Nell'orizzonte temporale considerato lo stesso ha effettuato offerte su MGP a livelli di prezzo che, in media, sono risultati sensibilmente più bassi dei prezzi di equilibrio del mercato. Se, infatti, il prezzo medio a cui sono effettivamente avvenute le vendite relative alle offerte di ERG Power accettate sul mercato è stato pari a circa [200-300] euro/MWh, la media dei prezzi offerti da ERG Power per ottenere tali vendite è stato meno della metà e pari a [100-150] euro/MWh. In quasi la metà dei casi [40-50%], peraltro, tali offerte sono state caratterizzate da un prezzo di offerta pari a zero.

73. In altri termini, per tutto il primo semestre 2022, ERG Power ha svolto un prevalente ruolo di *price taker* su MGP offrendo spesso a prezzi bassi, e dunque in questi casi collocandosi sulla porzione a sinistra della curva di offerta (*cfr.* figure 1 e 2). In queste occasioni, e quantità offerte da Nuce Nord hanno sicuramente “spiazzato” altre offerte di operatori termoelettrici presenti in Sicilia e, in misura massima date le sue dimensioni, di Enel che dunque è risultata vincolata dalla politica commerciale tenuta da ERG Power.

#### *L'analisi di pivotalità*

74. Le quote di mercato delle Parti, come detto, sono molto elevate sia per il mercato dell'energia che per quello dei servizi. Al fine di integrare l'analisi delle quote di mercato a seguito dell'Operazione, e dunque della disponibilità di potere di mercato e degli incentivi a farne uso (pre e

---

<sup>54</sup> Vd. doc. 20.

post merger) da parte di Enel Produzione è utile tener conto anche del livello e dell'andamento della domanda o "fabbisogno" di energia, che come noto cambia di ora in ora. A fronte di un adeguato livello di fabbisogno, infatti, un operatore dotato di una rilevante quota di capacità produttiva può trovarsi di fronte ad una quota parte di domanda per il cui soddisfacimento non sono più disponibili impianti dei concorrenti.

75. Nelle ore nelle quali il fabbisogno è tale per cui, una volta saturati gli impianti dei concorrenti (intesi anche come capacità di interconnessione con altre zone), residua una quota di domanda che può essere soddisfatta solo dall'operatore in esame, quest'ultimo si definisce, per quell'ora e per quella quantità, "pivotalità"<sup>55</sup>. Per la parte di domanda che eccede la capacità degli impianti diversi dai propri, un operatore pivotale non ha più concorrenti (monopolista residuale) e può definire il prezzo senza alcun vincolo concorrenziale. Al crescere della dimensione della domanda residuale sulla quale può offrire senza vincoli concorrenziali aumentano gli incentivi per l'operatore pivotale a concentrarsi su di essa praticando prezzi di monopolio<sup>56</sup>. Con l'acquisto di capacità del concorrente (ERG Power) a vantaggio dell'acquirente (Enel Produzione), l'operazione di concentrazione può dunque far sì che quest'ultimo risulti pivotale anche per livelli di fabbisogno (domanda di energia) inferiori, facendo di conseguenza aumentare il numero delle ore e le dimensioni della domanda residuale rispetto alle quali esso può esercitare tale potere di mercato.

76. Tradizionalmente, la verifica della pivotalità di un operatore e dell'effetto sulla stessa di un'operazione di concentrazione, si effettua con riferimento al mercato dell'energia. Come noto, in questo mercato in ogni ora la fissazione del prezzo di equilibrio (cd. "*System marginal pricing*") avviene alle condizioni proposte dall'ultimo impianto dell'ordine di merito la cui offerta viene accettata (prezzo marginale). Un operatore pivotale per definizione ha la possibilità di stabilire senza alcuna disciplina concorrenziale il prezzo marginale.

77. Enel Produzione ha fornito, allegandola al formulario, una analisi di pivotalità di questo tipo per l'anno 2021, riferendola alla sola situazione post merger, cioè alla somma degli impianti programmabili di Enel in Sicilia e di quello di ERG oggetto di acquisizione. Nelle analisi di Enel sono considerati casi di pivotalità quelle situazioni nelle quali se anche i terzi concorrenti operanti in Sicilia avessero dirottato tutta la loro capacità su MGP<sup>57</sup> e fosse stata usata al massimo l'interconnessione con il resto d'Italia, il prezzo marginale l'avrebbe comunque fatto un impianto

---

<sup>55</sup> Secondo la consolidata definizione di ARERA un operatore è pivotale in una specifica ora e in una prefissata zona (o macrozona) quando almeno parte della sua capacità produttiva oraria localizzata nella medesima zona (o macrozona) risulta indispensabile al soddisfacimento del fabbisogno orario di energia elettrica (o di potenza), nell'ipotesi in cui (i) tutti i suoi concorrenti utilizzino interamente la propria capacità produttiva che risulti disponibile nell'ora e localizzata nella medesima zona (o macrozona) e (ii) risulti altresì interamente utilizzata la capacità di importazione dalle altre zone (o macrozone) interconnesse. Tale definizione concerne la cd. "pivotalità semplice". Esiste poi anche una pivotalità cd congiunta che misura per ogni ora la pivotalità dell'operatore in ogni possibile combinazione di zone di mercato, identificando la combinazione di zone per cui il valore di pivotalità è massimo per quella medesima ora. Così facendo la pivotalità congiunta tiene in conto contestualmente sia l'effetto dei limiti di transito fra le zone che l'effetto della differenza, in ciascuna zona, fra il fabbisogno orario di energia elettrica (o di potenza) e la capacità produttiva oraria disponibile di tutti i concorrenti dell'operatore (di seguito: i terzi). Nel nostro caso, trattandosi un mercato – quello siciliano – che si isola spesso – la pivotalità semplice appare l'indicatore più adatto a misurare il potere di mercato.

<sup>56</sup> Cfr. AGCM, Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (IC22), maggio 2005, in particolare pp. 82 e segg.

<sup>57</sup> Nell'esercizio di Enel la capacità disponibile dei terzi è definita per ciascuna ora come la somma di quella accettata sul mercato dell'energia e di quella offerta sul mercato dei servizi, sul presupposto che la eventuale capacità residua (non accettata su MGP e nemmeno offerta su MSD) non fosse in effetti utilizzabile per quell'ora dagli stessi detentori.



programmabile di Enel o l'impianto di ERG Power oggetto di acquisizione. Sulla base di queste assunzioni l'analisi di Enel indica che il conglomerato Enel+ERG è risultato necessario a coprire la domanda in [300-350] ore del 2021 che, rispetto alle 8760 ore dell'anno, rappresentano circa il [3-4%]<sup>58</sup>.

78. Enel non fornisce i dati relativi alla propria pivotalità pre-merger e dunque all'incremento della pivotalità dovuto all'Operazione. È comunque possibile stimare questo effetto utilizzando gli stessi dati forniti da Enel e verificando in quante ore del 2021 fossero pivotali i soli impianti di Enel (senza tener conto, cioè, della capacità di ERG poi aggiunta dal *merger*), sul presupposto, come nell'esercizio incluso da Enel nel formulario, che tutti i concorrenti abbiano utilizzato interamente la propria capacità produttiva disponibile nell'ora in Sicilia e che risulti altresì interamente utilizzata la capacità di importazione in Sicilia dalle altre zone interconnesse. Così facendo, il numero delle ore di pivotalità di Enel si riduce a [150-200] (circa [2-3%] del totale)<sup>59</sup>. Dunque l'Operazione avrebbe poco meno che raddoppiato (da [150-200] a [300-350]) il numero delle ore nelle quali Enel sarebbe stata in grado di fissare il prezzo su MGP in Sicilia nel 2021, andando ad aggiungere un ulteriore [1-2%] del totale delle ore al preesistente [2-3%].

79. L'analisi condotta da Enel suggerisce che anche concentrandosi solo sul mercato dell'energia l'Operazione accresce in misura significativa il numero delle occasioni nelle quali l'acquirente verrebbe a trovarsi nella condizione di fissare liberamente il prezzo sulla propria domanda residuale. Gli incentivi a sfruttare il potere di mercato conferito dalla pivotalità e l'offensività di tale sfruttamento dipendono però anche dalle dimensioni della domanda residuale. Si osserva tuttavia che il fabbisogno complessivo rispetto al quale si può formare la domanda residuale di un operatore pivotale (e dunque rispetto al quale commisurare l'entità di quest'ultima) non si limita a quello del mercato dell'energia ma deve comprendere anche quello richiesto da Terna per i servizi di dispacciamento, quantomeno per la riserva di capacità necessaria alla gestione in equilibrio della rete di trasmissione.

80. Vero è, infatti, che i mercati dell'energia e quelli dei servizi rappresentano nella prassi dell'Autorità dei mercati distinti, in quanto si riferiscono a prodotti diversi (da una parte l'energia per l'utilizzo diretto o indiretto da parte degli acquirenti, dall'altra l'energia e la disponibilità della capacità – cd. riserva - che servono al TSO per gestire in maniera sicura ed efficiente la rete), scambiati tra soggetti diversi (dal lato della domanda l'energia è acquistata da rivenditori o consumatori, mentre i servizi sono acquistati solo dal TSO) e che si svolgono con modalità del tutto diverse (il mercato dell'energia individua il prezzo di equilibrio con il *system marginal pricing*, quello dei servizi invece remunera ogni offerta esattamente con il prezzo dalla stessa richiesto, cd. "*pay as bid*"). Si tratta, però, di due mercati che utilizzano in successione temporale lo stesso *asset* (le centrali elettriche) e dunque contribuiscono entrambi alla determinazione del fabbisogno complessivo (energia più riserva) che deve essere soddisfatto dalla capacità esistente: e infatti le

---

<sup>58</sup> Vd. doc. 2, Allegato F.3.2.

<sup>59</sup> E' peraltro questa una stima approssimata per eccesso, poiché utilizzando i criteri del calcolo fatto nel formulario la stima andrebbe fatta includendo tra la capacità disponibile di terzi anche quella offerta su MSD da Erg Nuce Nord (che nell'ipotesi pre-merger andrebbe ovviamente considerato come terzo), dato che non viene però fornito nel formulario. In altri termini, prima dell'operazione la pivotalità di Enel con ogni probabilità emergeva per un numero di ore anche inferiore alle [150-200] ([2-3%] del totale) riportato nel testo e, di conseguenza, l'incremento *merger-specific* del numero di ore in cui Enel risulta pivotale è maggiore del [1-2%] del totale delle ore dell'anno indicato nel testo.

imprese possono in ogni ora decidere di offrire la propria capacità sull'uno o sull'altro mercato a seconda della convenienza relativa<sup>60</sup>.

81. Nell'ambito dell'attività istruttoria il TSO Terna ha svolto, sulla base dei dati in suo possesso, un'analisi prospettica di pivotalità con riferimento ad Enel e alla Sicilia sia prima che dopo il merger andando a verificare se - e in che misura - in determinate condizioni di fabbisogno residuasse una parte del fabbisogno aggregato di energia e riserva che può essere soddisfatto solo dagli impianti di Enel, una volta considerata tutta la produzione ottenibile dagli impianti detenuti dai concorrenti e tutta l'energia che può essere importata dalle esistenti interconnessioni con le altre zone o con l'estero,.

82. In particolare, il TSO Terna ha compiuto tale stima prospettica per gli anni dal 2022 al 2029, considerando diversi scenari di fabbisogno di energia e riserva, ed ipotizzando vari contesti relativi alla disponibilità di interconnessioni della Sicilia con il resto d'Italia (sia con riferimento all'effettivo funzionamento delle interconnessioni esistenti<sup>61</sup> che all'entrata in servizio delle infrastrutture in via di realizzazione)<sup>62</sup> e alla presenza in esercizio degli impianti dell'isola, in alcuni casi destinati ad essere dismessi [omissis], in altri ad entrare in funzione nei prossimi anni (come la capacità nuova assegnata con le aste del mercato della capacità, peraltro in buona parte assegnata alla stessa Enel).

83. La verifica sull'esistenza e la misura della pivotalità pre e post merger di Enel in Sicilia è stata condotta da Terna per due ore tipo. In particolare, dopo aver ordinato le ore dell'anno da quella con fabbisogno più alto a quella con fabbisogno più basso utilizzando il profilo orario del fabbisogno di energia del 2022 (consuntivo dal 1 gennaio al 15 giugno, stimato dal 16 giugno al 31 dicembre), sono stati selezionati i valori di fabbisogno corrispondenti alla trecentesima ora (2.658 MWh) e alla centocinquantesima ora (2.742 MWh). Utilizzando questi due dati di fabbisogno e giustapponendo ad essi (per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029) le informazioni sulla capacità produttiva di Enel, di ERG e dei concorrenti, nonché sulle interconnessioni con altre zone, sono state pertanto individuate le condizioni di pivotalità che sussistono rispettivamente in almeno 300 e almeno 150 ore dell'anno<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> Si osserva che la domanda di riserva non rappresenta affatto una componente residuale del fabbisogno complessivo così definito. [Omissis].

<sup>61</sup> La indisponibilità dei collegamenti con il Continente avviene tuttavia in casi limitati. A riguardo, ossia circa la probabilità che si realizzino indisponibilità dei collegamenti tra Sicilia ed il Continente – sia quelli già operativi sia quelli che dovrebbero entrare in funzione nei prossimi anni, Terna ha dichiarato che questo tipo di indisponibilità si verificano in un numero assai limitato delle ore dell'anno; dal 2017 al 2022 in almeno l'84% delle ore il limite di transito in import comunicato ai fini dello svolgimento del MGP è stato pari al valore massimo ammissibile (Vd. doc. 6).

<sup>62</sup> Vd. doc. 6.

<sup>63</sup> In particolare, le stime di pivotalità prospettica di Enel (con e senza l'impianto di Erg Power) sono state formulate da Terna sulla base delle seguenti ipotesi:

1. il fabbisogno di riserva è stato stimato in funzione della disponibilità dei collegamenti;
2. la capacità rinnovabile è stata ipotizzata costante a valori 2022;
3. la capacità termoelettrica è stata calcolata ai sensi dell'Allegato A31 del Codice di Rete;
4. la disponibilità della capacità nuova aggiudicata con le aste del mercato della capacità è stata considerata a partire dall'anno successivo al periodo di consegna, per tener conto della facoltà degli operatori di richiedere delle deroghe all'entrata in esercizio dei nuovi impianti (es. la capacità nuova aggiudicata per il 2022 è considerata disponibile dal 2023);
5. la Sicilia è stata considerata importare energia dal Continente e dalla Sardegna: [omissis].
6. non è stata considerata l'interconnessione tra Sicilia e Tunisia.

84. In questa sede ci si concentra sull'analisi relativa al fabbisogno della trecentesima ora (2.658 MWh)<sup>64</sup>. La sintesi dei principali risultati dell'analisi prospettica della pivotalità di Enel in Sicilia alla trecentesima ora effettuata da Terna è riportata nelle figure successive, sia nel caso *pre-merger* di non acquisizione dell'impianto ERG di Nuce Nord (figura 1) che nel caso *post-merger* di acquisizione del medesimo impianto (figura 2).

*Figura 3 [omissis]*

*Figura 4 [omissis]*

85. Nelle figure, in sostanza, viene indicata anno per anno la quantità attesa di ammontare del fabbisogno (e sua percentuale sul fabbisogno totale) per il quale Enel risulta pivotale senza (figura 3) e con (figura 4) la capacità produttiva apportata dall'operazione dell'acquisizione di ERG Power. Le principali modifiche strutturali del contesto produttivo della zona Sicilia prese in considerazione nella stima di Terna sono le seguenti<sup>65</sup>:

1. l'entrata in funzione della capacità nuova aggiudicata alle aste del capacity market;
2. l'avvio nel 2026 del primo tratto dell'elettrodotto *Thyrranian Link* e la contestuale eventuale chiusura dell'impianto *[omissis]*;
3. l'avvio di nuove interconnessioni con altre zone *[omissis]*.

86. La curva più bassa, in entrambe le figure (colorata in blu) segnala l'esistenza o meno di un ammontare di fabbisogno per il quale Enel è pivotale anche in condizioni di rete integra (cioè con tutti i collegamenti con le altre zone funzionanti al massimo della loro capacità). Le altre curve verificano cosa succede alla pivotalità di Enel se una o più delle infrastrutture di interconnessione con le altre zone si trovano fuori servizio nell'ora oggetto di osservazione<sup>66</sup>. La principale indicazione che viene dall'analisi della curva a rete integra è che secondo le stime di Terna, Enel risulta pivotale anche prima della concentrazione, ancorché solo per una quota del fabbisogno totale [-5-7%]. Nella configurazione produttiva *pre merger*<sup>67</sup> la pivotalità attesa di Enel alla trecentesima ora è destinata ad azzerarsi solo a partire dal 2027, con l'entrata in funzione del primo tratto

---

<sup>64</sup> Ciò in quanto da un lato essa fa riferimento ad un numero più consistente di configurazioni orarie e dall'altro si tratta di uno scenario più favorevole alle Parti (all'aumentare del fabbisogno la pivotalità può solo aumentare, o emergere laddove invece non esistesse per fabbisogni inferiori) e per il quale, comunque le indicazioni sull'esistenza e la misura della pivotalità *pre* e *post merger* non sono significativamente diverse da quelle fornite dall'osservazione della struttura dell'offerta in presenza del fabbisogno più elevato che si verifica alla centocinquantesima ora.

<sup>65</sup> Nelle figure è possibile seguire osservando i box posti sotto l'asse delle ascisse le variazioni strutturali prese in considerazione per ciascun anno da Terna nella individuazione del contesto strutturale entro il quale verificare l'esistenza e l'entità della pivotalità di Enel.

<sup>66</sup> Si ricorda che le stime di Terna riportate nei due grafici si riferiscono ad un'unica ora per ciascuno degli anni presi in considerazione, in particolare la trecentesima ora nella graduatoria delle ore per ammontare di fabbisogno. Le interconnessioni considerate da Terna possono trovarsi fuori servizio o (per quelle ancora da realizzare) per ritardi nella loro costruzione oppure (per quelle entrate in funzione) perché soggette a manutenzione, sia programmata che straordinaria. Quanto alla manutenzione programmata, tuttavia, va osservato che è poco probabile che la stessa venga effettuata in un'ora di elevato carico, quale senz'altro è la trecentesima ora di una graduatoria che comprende tutte le 8760 ore dell'anno.

<sup>67</sup> Nella quale, però, lo si ricorda, la capacità di Enel comunque è destinata a crescere tra 2023 e 2025 per via dell'entrata in funzione dei suoi *[omissis]* di capacità nuova aggiudicata alle aste del *capacity market*.

dell'elettrodotto *Tyrrenhian Link*<sup>68</sup>. Naturalmente la pivotalità aumenta nei casi di fuori servizio dei collegamenti esistenti (che sono quelli analizzati nelle restanti curve del grafico), anche se in misura meno critica via via che si arricchisce la quantità di collegamenti che secondo i piani di investimento di Terna dovrebbero col tempo entrare in funzione<sup>69</sup>.

87. La figura che ritrae le stime di pivotalità post merger è costruita aggiungendo orizzontalmente alla capacità di Enel quella che Terna assegna per questa analisi alla centrale ERG di Nuce Nord<sup>70</sup> e che rappresenta [7- 10%] del totale della capacità produttiva della zona Sicilia presa in considerazione nella stima fatta dal TSO. Per questo motivo, la Figura 4 si limita per lo più a traslare verso l'alto in misura corrispondente ([7- 10%]) la curva della percentuale di fabbisogno sul quale Enel è pivotale alla trecentesima ora a rete integra. Questo comporta che in assenza di default delle interconnessioni, in seguito all'operazione Enel risulterà pivotale per il soddisfacimento di una quota compresa tra il 15% e il 20% del fabbisogno complessivo di energia e riserva della Sicilia. L'azzeramento della pivotalità in seguito all'entrata in servizio delle nuove interconnessioni avverrà nel 2028, cioè con un anno di ritardo rispetto alla previsione fatta in assenza dell'Operazione. Le curve della pivotalità nei casi di fuori servizio delle interconnessioni si comportano di conseguenza, spostandosi anch'esse verso l'alto in misura corrispondente all'incremento di capacità di Enel dovuto al *merger*.

88. I descritti spostamenti verso l'alto delle curve di pivotalità (sia a rete integra che nelle ipotesi di fuori servizio) rappresentano l'effetto dell'Operazione in termini di incremento dell'ammontare di fabbisogno rispetto al quale Enel detiene potere di mercato in quanto operatore pivotale. Poiché, come detto, fino al 2027 Enel nelle 300 ore di maggior fabbisogno sarebbe pivotale (pur per una piccola quantità) anche senza l'Operazione e a rete integra, per tutto questo periodo l'aggiunta di capacità causata dal merger può essere considerata un'aggiunta secca di capacità offribile senza alcun vincolo concorrenziale, qualunque sia lo stato delle interconnessioni con le altre zone: sulla scorta dei dati di Terna sulla potenza della centrale ERG Nucenord, si tratta di [350-400] MW all'ora per 300 ore all'anno<sup>71</sup>. Dal 2028 in poi, a condizioni di rete integra Enel non dovrebbe essere più pivotale in Sicilia nemmeno con l'aggiunta della capacità di ERG. Anche a quel punto, tuttavia, qualunque fuori servizio delle interconnessioni che avvenisse in una delle 300 ore di maggior

<sup>68</sup> [Omissis].

<sup>69</sup> Nel [Omissis].

<sup>70</sup> Terna utilizza per la propria stima una capacità della centrale Erg inferiore a quella dichiarata dalle Parti e a quella nella tabella riportata in precedenza sulla potenza degli impianti termoelettrici in Sicilia. Come si è detto, tuttavia, i criteri di valutazione della capacità termoelettrica adottati per effettuare queste stime non sono direttamente quelli della capacità massima nominale di ciascun impianto.

<sup>71</sup> Come detto, tale aggiunta di capacità residuale sulla quale essa diverrebbe pivotale potrebbe consentire ad Enel di estrarre dalla stessa profitti di monopolio. Al fine di avere un'idea molto approssimata del livello massimo di tali profitti addizionali cui l'acquirente potrebbe attingere si può ipotizzare che, in seguito al merger, ENEL Produzione possa offrire tale capacità ad un prezzo non più pari al costo (come sarebbe potuto succedere, in questo scenario di "massimo" differenziale possibile tra pre e post merger, in assenza di operazione) ma al prezzo di monopolio, e che quest'ultimo coincida con il *cap* previsto dalla regolazione per gli impianti contrattualizzati alle aste del *capacity market* (*cd strike price*), nonché che la differenza tra questi due valori si aggiri ad oggi, come suggerito da Terna, intorno ai 320 euro a MWh. Sulla base di queste ipotesi, l'operazione potrebbe, nell'ipotesi di maggior danno possibile, comportare un maggior introito per Enel (e maggior costo per chi acquista energia e/o riserva) di circa (320 euro x [350-400] MWh) [100-150] mila euro all'ora per *almeno* trecento ore all'anno, vale a dire, facendo una stima di larga massima, circa [oltre 30] milioni di euro l'anno fino al 2027. Ovviamente Enel Produzione potrebbe essere pivotale anche per ore successive alla 300esima ma in quantità via via decrescenti. La stima non tiene conto di queste altre ore di pivotalità.

domanda renderebbe di nuovo pivotale Enel anche nella propria dotazione impiantistica pre *merger*: per ciascuna ora di fuori servizio delle interconnessioni, quindi, l'effetto dell'Operazione sarebbe, di nuovo, l'aggiunta secca di capacità produttiva dell'impianto acquisito che può essere offerta a prezzi di monopolio.

***V.d. La relazione tra i mercati dell'energia e dei servizi di dispacciamento e il capacity market***

89. Come anticipato, ai fini della valutazione della presente Operazione occorre tenere conto del possibile effetto, sulle strategie di prezzo degli operatori elettrici, del c.d. *capacity market*. Il 2022 è infatti il primo anno in cui il funzionamento dei mercati dell'energia e dei servizi è influenzato dagli obblighi assunti dai soggetti che hanno visto parte delle loro capacità di generazione contrattualizzata da Terna ad esito delle aste relative al *capacity market*.

90. Si ricorda che uno degli obblighi a cui tali soggetti, a fronte di un premio annuale in euro/MW, sono sottoposti – oltre a quello di offrire la capacità contrattualizzata (capacità disponibile in probabilità, cd. CDP) sui mercati dell'energia e dei servizi – è quello di restituire a Terna – con riferimento alla capacità contrattualizzata, la differenza se positiva fra il prezzo dell'energia elettrica che si realizza sui mercati dell'energia e dei servizi ed un prezzo di esercizio definito da ARERA (c.d. “*strike price*”).

91. Gli effetti di questi obblighi sulle strategie di offerta degli operatori sono di due tipi. Da un lato risulta fortemente (se non del tutto a causa delle forti penali) disincentivata qualsiasi strategia di trattenimento della capacità al fine di creare scarsità sul mercato; dall'altro, la strategia di praticare il prezzo di monopolio sulla parte di domanda residuale su cui si è pivotale deve tener conto della presenza dello *strike price* e dei relativi obblighi di restituzione ad esso connessi.

92. Il vincolo associato allo *strike price*, infatti, potrebbe eliminare l'incentivo - per gli operatori che ne abbiano la opportunità – di praticare un prezzo superiore a tale valore. Ciò potrebbe, astrattamente, influire sulla capacità degli operatori stessi, una volta che abbiano deciso di aderire a tale meccanismo a fronte dei relativi premi, di esercitare il proprio potere di mercato e quindi potrebbe assumere rilievo anche ai fini della valutazione degli effetti della presente Operazione, quantomeno nel periodo in cui tale meccanismo risulterà ancora in vigore.

93. In altri termini, per quanto il *capacity market* non sia stato ideato a fini di controllo del potere di mercato, esso potrebbe astrattamente avere come possibile effetto collaterale quello di limitare (o perfino sterilizzare) l'incentivo all'esercizio del potere di mercato al di sopra dello *strike price* da parte dei soggetti aggiudicatari di impegni di capacità in esito alle aste del *capacity market*.

94. Si osserva, tuttavia, che lo *strike price* non assolve la finalità di limitare l'esercizio di potere di mercato degli operatori né rappresenta un livello di prezzo “orientato al costo” nella classica accezione regolatoria. Al contrario, esso è fissato a un livello normalmente molto elevato, rapportato al costo di esercizio di un impianto “di punta”, ossia di un impianto turbogas a ciclo aperto. A ben vedere si tratta di un valore del prezzo orario dell'energia assolutamente capiente per consentire un livello di offerta adeguato, permettendo una sufficiente remunerazione, in particolare se si utilizzano tecnologie più efficienti del turbo gas a ciclo aperto (come ad esempio un impianto a gas a ciclo combinato).

95. Sul punto relativo al valore dello *strike price* Enel Produzione nel corso dell'audizione del 21 luglio ha dichiarato: “[...] tale valore è indicizzato ai valori del gas e, per quanto oggi elevato in considerazione delle attuali quotazioni del gas, impedisce al momento ai prezzi di borsa italiani di

raggiungere in alcune ore picchi ben più elevati” aggiungendo che “quando Enel ha comunque partecipato alle aste 2022, 2023 e 2024, ci si attendeva in realtà un livello dello *strike price* molto più basso [omissis]”<sup>72</sup>.

96. Terna, ha dichiarato in audizione che nel periodo Gennaio-Luglio 2022 meno del 2% delle quantità acquistate nel MGP è stata caratterizzata da un prezzo maggiore dello *strike price*. Similmente, il TSO ha affermato che nello stesso periodo le quantità accettate a prezzo superiore allo *strike price* sul MSD in Sicilia sono state meno del 2% del totale. La stessa Terna stima, per il periodo di luglio 2022, che il costo variabile delle centrali a ciclo combinato era stimabile a un livello pari circa 400 €/MWh, pari a poco più della metà del livello medio di *strike price* nel medesimo mese, stimato in circa 720 €/MWh. Prezzi superiori allo *strike price*, per lo meno in questo primo periodo di applicazione del *capacity market* appaiono dunque molto poco probabili.

97. L’analisi dei dati forniti dalle Parti, in particolare il confronto tra i livelli dei prezzi orari realizzatisi in Sicilia nei mercati (MGP e MSD) nel periodo tra Gennaio 2022 e Giugno 2022 e il livello dello *strike price* stimato (su base giornaliera) da Enel Produzione, fornisce indicazioni coerenti con le affermazioni di Terna circa la scarsa rilevanza dei casi in cui i prezzi nei mercati superano lo *strike price*.

98. A titolo di esempio, confrontando i prezzi zonal di MGP alle ore 9 di ogni giorno del periodo considerato con il livello del corrispondente *strike price* del giorno, essi risultavano sempre inferiori a quest’ultimo e di un livello pari, in media, a circa il [55-60%] del livello del corrispondente *strike price* del giorno (cfr. Figura 5). Similmente, i prezzi zonal di MGP relativi alle ore 16 di tutti i giorni del periodo considerato sono anch’essi risultati sempre inferiori al corrispondente *strike price* giornaliero e pari, in media, a circa il [45-50%] di quest’ultimo. Infine, i prezzi zonal di MGP relative alle ore 22 di tutti i giorni del periodo considerato hanno superato il livello del corrispondente *strike price* giornaliero soltanto in due giorni (su un totale di 181 giorni considerati), risultando, in media nel periodo, di un livello pari a circa il [55-60%] del corrispondente *strike price* giornaliero.<sup>73</sup>

99. Quanto ai prezzi zonal siciliani realizzati su MSD alle ore 9 di ogni giorno del periodo gennaio-giugno 2022, essi hanno superato 11 volte il corrispondente *strike price* giornaliero e sono risultati in media pari a circa [l’80-85%] di tale valore. Nel caso delle ore 16, essi hanno superato per 7 volte il corrispondente *strike price* giornaliero e sono risultati in media pari a circa il [75-80%] di tale valore. Infine, alle ore 22 hanno superato 10 volte ed eguagliato 3 volte il corrispondente *strike price* giornaliero, risultando in media pari a circa [l’80-85%] di tale valore.

100. La figura 5 fornisce una rappresentazione grafica del rapporto tra prezzo realizzato su MGP in Sicilia nel primo semestre 2022 e *strike price* (per le ore 9 del periodo considerato). Si nota agevolmente l’esistenza di un corridoio tra “*strike price*” (oltre il quale scattano i meccanismi di restituzione del *capacity market*) e prezzo di MGP.

**Figura 5** [omissis]

---

<sup>72</sup> Vd doc. 20.

<sup>73</sup> Inoltre, confrontando l’andamento di tali prezzi orari, relativi al periodo gennaio-giugno 2022 con quello del medesimo periodo degli anni precedenti (2019, 2020 e 2021), non è rilevabile alcun effetto riduttivo del livello dei prezzi a partire da gennaio 2022 (data di entrata in vigore dei meccanismi del *capacity market* e dei relativi obblighi di restituzione). Tale evidenza, pur non decisiva (dipendendo i prezzi da numerose variabili di diversa natura), appare anch’essa confermare la scarsa rilevanza rivestita, finora, da un ipotetico potere “limitante” dello *strike price* sui prezzi dell’energia nei mercati.

101. Tale evidenza suggerisce l'esistenza di un margine di crescita potenziale piuttosto significativo dei prezzi effettivamente raggiunti nei mercati dell'energia in Sicilia oggetto di valutazione all'interno del corridoio che ha come limite superiore lo *strike price*. Del resto, tale evidenza appare il naturale portato del fatto che su MGP operano prevalentemente gli impianti a ciclo combinato a gas (quale quello di Nuce Nord acquisito) mentre lo *strike price*, per costruzione, è collegato al costo di un impianto turbogas a ciclo aperto, cioè di un impianto che viene acceso in pochissime occasioni su MGP (di punta) essendo caratterizzato da costi operativi molto più elevati dei cicli combinati.

## VI. GLI EFFETTI DELL'OPERAZIONE NEI MERCATI RILEVANTI

102. L'Operazione prospettata produce, in conclusione, effetti sui mercati all'ingrosso dell'energia e su quello dei servizi di dispacciamento (quest'ultimo sia nella sua interezza che nelle eventuali segmentazioni tracciabili all'interno del MB), entrambi in relazione alla macro-area Sicilia. Non risultano, invece, sussistere elementi sufficienti per imputare alla presente operazione anche effetti restrittivi nell'ipotetico mercato rilevante identificabile nelle future aste per il *capacity market*, in quanto gli elementi raccolti in fase istruttoria non consentono di concludere con sufficiente certezza che si svolgeranno nei prossimi anni nuove aste per la contrattualizzazione di capacità.

103. Come si è avuto modo di osservare già dalle quote di mercato fornite dalle stesse Parti, l'Operazione appare idonea a determinare incrementi significativi della posizione già preminente del gruppo Enel sia nel mercato all'ingrosso dell'energia, sia in quello dei servizi di dispacciamento.

104. La presenza di significativi effetti unilaterali dell'Operazione, del resto, risulta confermata anche dalla analisi, specifica dei mercati elettrici, della pivotalità di Enel, volta a evidenziare in che modo la concentrazione accresce la capacità di Enel Produzione di risultare monopolista sulla domanda residuale, ossia l'unico possibile offerente, in determinate ore dell'anno e/o rispetto a un determinato livello di fabbisogno di energia.

105. Come si è evidenziato, l'Operazione determina, in base alle stime (di diversa natura e caratterizzate da una metodologia differente) effettuate da Enel e da Terna, un incremento significativo della pivotalità – calcolata in numero di ore dell'anno in cui il gruppo si ritrova a essere l'unico operatore in grado di coprire il fabbisogno di energia nell'area - del gruppo Enel. I dati forniti da Enel e relativi alla pivotalità storica nel mercato all'ingrosso dell'energia, indicano infatti un incremento di circa l'80% del livello di pivotalità – della tipologia citata – attribuibile al gruppo, a causa della Operazione (da circa [150-200] ore dell'anno a [300-350] ore). Tale evidenza suggerisce che l'Operazione, quindi, accresce in misura significativa il numero delle occasioni nelle quali l'acquirente verrebbe a trovarsi nella condizione di fissare liberamente il prezzo sulla propria domanda residuale nel mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso dell'energia.

106. Similmente, la stima della pivotalità prospettica effettuata da Terna, relativa al periodo dal 2022 al 2029 e tenuto conto di diversi scenari di fabbisogno di energia e riserva, della disponibilità di interconnessioni della Sicilia con il resto d'Italia e della presenza in esercizio degli impianti dell'isola indica che, anche in assenza di *default* delle interconnessioni, in seguito all'Operazione Enel Produzione risulterà pivotale per il soddisfacimento di una quota compresa tra il 15% e il 20% del fabbisogno complessivo di energia e riserva della Sicilia relativo alla 300-esima ora di punta, con un incremento di circa il [7-10%] di tale livello di pivotalità rispetto alla situazione *pre-merger*. In

altri termini, il gruppo Enel potrebbe triplicare il proprio livello di pivotalità rispetto alla situazione *pre-merger* (in cui il livello di pivotalità, nel medesimo scenario, è stimato a circa il [5-7%]), questa volta in maniera congiunta sia sul mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso (fabbisogno di energia) che dei servizi di dispacciamento (fabbisogno di riserva).

107. Sebbene le stime di Terna indichino che, a partire dal 2027, con l'entrata in funzione del primo tratto dell'elettrodotto *Tyrrhenian Link*, la pivotalità di Enel potrebbe azzerarsi (nel caso di funzionamento delle infrastrutture), tale data rappresenta un riferimento troppo incerto (e possibilmente soggetto a ostacoli e slittamenti) ed eccessivamente lontano nel tempo per poter essere presa a riferimento ai fini della valutazione della presente Operazione. Tale incremento di pivotalità, accrescendo la quota di domanda su cui Enel ha facoltà di fissare il prezzo senza alcun vincolo concorrenziale, accresce l'incentivo in capo alla società ad esercitare il proprio potere di mercato.

108. Quanto alla possibilità che le condotte degli operatori – e quindi, possibilmente, anche gli effetti sulle stesse attribuibili all'Operazione – possano essere limitate dalla vigenza, negli anni a venire, del meccanismo del *capacity market*, comprensivo dei meccanismi di restituzione che limitano, di fatto, la remunerazione della energia venduta impiegando capacità contrattualizzata al livello massimo dello *strike price*, essa non appare rilevante nel caso di specie.

109. Come risulta dalle evidenze relative ai primi sei mesi di applicazione del meccanismo del *capacity market*, oltre che dalle sue stesse finalità e modalità di costruzione, lo *strike price* è infatti, allo stato, ampiamente superiore ai prezzi vigenti nei mercati nei quali l'Operazione potrebbe determinare un rafforzamento del potere di mercato del gruppo Enel. Pertanto, anche immaginando che tale livello di prezzo *strike* possa costituire un limite per il *pricing* di Enel, esiste di fatto uno spazio molto ampio (pari a circa il doppio del livello dei prezzi vigenti) entro il quale tale potere di mercato, se accresciuto dalla Operazione, potrebbe essere esercitato.

110. Da ultimo, le evidenze in atti sono concordi nell'indicare che la concentrazione, anche al di là di quanto suggerito dalla variazione delle quote di mercato e dei livelli di pivotalità, comporta la acquisizione da parte di Enel Produzione di uno dei principali *competitor* attivi nell'area, attualmente titolare di un impianto che, per efficienza, caratteristiche tecnologiche, per il suo grado di operatività e per i propri comportamenti sul mercato, appare, nella situazione *pre-merger*, uno dei principali vincoli competitivi – se non il principale – per il gruppo Enel nell'Isola.

111. In sintesi, alla luce del complesso delle evidenze disponibili, delle informazioni fornite dagli operatori e dagli altri soggetti interpellati e delle analisi effettuate, nonchè dello specifico contesto di mercato vigente, si può concludere che la concentrazione in esame presenta significative problematiche di tipo concorrenziale nei mercati della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica e dei servizi di dispacciamento relativi alla macro-zona Sicilia. Essa in particolare appare essere in grado di dare luogo alla costituzione e al rafforzamento di una posizione dominante, con rispettivo riferimento ai due mercati summenzionati.

## VII. CONCLUSIONI

112. Tutto ciò considerato, sulla base degli elementi emersi nell'istruttoria, l'operazione in esame, nella configurazione e nel perimetro descritti dalla Parte nella notifica del 13 giugno 2022, appare dare luogo alla costituzione e al rafforzamento di una posizione dominante, rispettivamente, nei mercati rilevanti della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso e dei servizi di



dispacciamento dell'energia elettrica, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO che l'operazione in esame sia suscettibile di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/1990, la costituzione di una posizione dominante in capo al gruppo Enel nel mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica nella macro-zona Sicilia e il rafforzamento della posizione dominante del medesimo gruppo nel mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica nella macro-zona Sicilia, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO che, sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, l'operazione in esame, stante la sua unicità, nei termini in cui notificata, è suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge n. 287/90;

### DELIBERA

di vietare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 287/90, l'esecuzione dell'operazione di concentrazione consistente nella acquisizione del controllo esclusivo di ERG Power in capo a Enel Produzione, così come sopra descritta.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**C12480 - ALFASIGMA/SOFAR**

*Provvedimento n. 30307*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Alfasigma S.p.A., pervenuta in data 22 agosto 2022 e integrata in data 2 e 9 settembre 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

**1.** Alfasigma S.p.A. (di seguito, "Alfasigma") è la società *holding* del Gruppo Alfasigma, gruppo farmaceutico multinazionale a capitale interamente italiano, risultante dall'aggregazione tra i gruppi Alfa Wassemann e Sigma-Tau<sup>1</sup>. Alfasigma è attiva nella produzione e vendita di prodotti farmaceutici in diverse aree terapeutiche (medicina vascolare, ortopedia e reumatologia, cardiologia, gastroenterologia, malattie metaboliche, pneumologia, ginecologia, diabete) nonché prodotti parafarmaceutici (integratori alimentari e dispositivi medici). Alfasigma opera altresì nella produzione di farmaci per conto terzi. La società è controllata indirettamente da persone fisiche appartenenti alla famiglia Golinelli.

Il fatturato realizzato in Italia nel 2021 dal Gruppo Alfasigma è stato pari a circa [100-517]\* milioni di euro.

**2.** Sofar S.p.A. (di seguito, "Sofar") è una società italiana attiva nella produzione e vendita di prodotti farmaceutici, integratori alimentari e dispositivi medici, sia per conto proprio che per conto terzi. Sofar opera, in particolare, nelle aree terapeutiche della gastroenterologia, dell'urologia, della ginecologia e nei prodotti per il trattamento di lesioni. La società, attualmente controllata congiuntamente da tre persone fisiche, detiene l'intero capitale sociale delle due società Sofar Swiss S.A. e Sofar Farm S.r.l.. Sofar ha inoltre una presenza internazionale, sia diretta (attraverso tre sedi estere in Lituania, Romania e Svizzera e un ufficio di rappresentanza in Russia) sia indiretta, tramite una rete di distributori.

Il fatturato realizzato da Sofar in Italia nel 2021 è stato pari a circa [100-517] milioni di euro.

---

<sup>1</sup> L'operazione che ha portato alla nascita di Alfasigma è stata autorizzata dall'Autorità con il provv. n. 25402 del 25 marzo 2015, caso C11988 – Marino Golinelli & C./Sigma Tau Finanziaria e altre imprese e parti di imprese.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

## II. L'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

3. L'operazione di concentrazione (di seguito, anche l'"Operazione"), disciplinata dallo *Share Purchase Agreement* sottoscritto da Alfasigma e dagli azionisti di controllo di Sofar in data 30 luglio 2022, prevede l'acquisizione da parte di Alfasigma dell'intero capitale di Sofar e delle società da quest'ultima controllate. Ad esito dell'Operazione, Alfasigma acquisirà il controllo esclusivo della società *target*.

4. Per quanto rileva nella presente sede, si osserva che lo *Share Purchase Agreement* impone ai soggetti venditori un obbligo di non sollecitazione - tanto di clientela quanto di personale - e di non concorrenza, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di realizzazione dell'Operazione. In particolare, l'obbligo di non concorrenza è esteso, dal punto di vista merceologico, alle attività di produzione e vendita di prodotti farmaceutici, integratori alimentari e dispositivi medici (fatta eccezione per un ristretto numero di tipologie di dispositivi medici), mentre dal punto di vista geografico esso ricomprende i territori dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Russia, USA, Cina, Giappone, Canada, Sud Africa, San Marino e Città del Vaticano.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di euro.

6. L'obbligo di non sollecitazione e non concorrenza sopra descritto può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'Operazione e ad essa necessarie. Nel caso di specie, gli impegni di non sollecitazione e di non concorrenza possono considerarsi accessori solo se limitati merceologicamente e geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita e non eccedano la durata di due anni<sup>2</sup>.

## IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

### IV.1. I mercati interessati

a) *L'attività di sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici, integratori alimentari e dispositivi medici*

7. L'operazione notificata riguarda, in primo luogo, il settore dello sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici, integratori alimentari e dispositivi medici nelle aree terapeutiche nelle quali è attiva la società *target*.

---

<sup>2</sup> Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

**8.** Il criterio principe per la definizione del mercato rilevante del prodotto nel settore farmaceutico ai fini della valutazione di una concentrazione consiste nel fare riferimento alle classi terapeutiche, ovvero all'azione chimica e allo scopo terapeutico del medicinale prodotto e/o commercializzato. L'individuazione di tali classi nelle più recenti decisioni della Commissione europea si fonda sul ricorso all'EphMRA *Classification System*, un sistema di classificazione gestito da EPHMRA e da *Intercontinental Medical Statistics*, in forza del quale i farmaci sono suddivisi su quattro livelli gerarchici, individuati con sigle di tipo alfa-numerico<sup>3</sup>.

**9.** Più in dettaglio, il terzo livello di tale classificazione (ATC3) individua insiemi di medicinali che hanno, in generale, le stesse indicazioni terapeutiche e non sono sostituibili con quelli appartenenti ad altre classi situate al primo e al secondo livello. È pertanto da tale livello che, di solito, si parte per individuare prodotti sostituibili ai fini della definizione del mercato rilevante per la valutazione di una concentrazione.

**10.** Un analogo sistema di classificazione, denominato "NEC" (*Non-Ethical Class*), viene applicato anche agli OTC e agli integratori<sup>4</sup>.

**11.** Nel caso di specie, in considerazione delle attività di produzione e vendita di prodotti farmaceutici, integratori alimentari e dispositivi medici svolte dalla società *target*, i mercati rilevanti del prodotto ai fini della presente operazione risultano essere 17, di norma corrispondenti ad altrettanti classi ATC3/NEC3.

**12.** Nello specifico caso dei farmaci per il trattamento dei disturbi/malattie infiammatorie intestinali, sulla base dei precedenti della Commissione europea<sup>5</sup>, si ritiene che, nell'ambito della classe ATC3 A07E, si debbano distinguere il mercato dei c.d. trattamenti convenzionali (che include i prodotti a base di mesalazine, sulfalazine, balsalazide e olsalazine, oltre ai prodotti corticosteroidi e immunosoppressori) dal mercato dei c.d. trattamenti post-convenzionali (in cui si collocano i farmaci biologici). Ai fini della valutazione della presente operazione, nell'ambito della classe ATC3 A07E, viene in rilievo esclusivamente il mercato dei trattamenti convenzionali, l'unico in cui è attivo la società *target*.

**13.** Inoltre, per quanto riguarda i prodotti OTC antiacidi e antireflusso, si ritiene, sulla base dei precedenti della Commissione<sup>6</sup>, che essi siano riconducibili a un unico mercato rilevante, che include, quanto meno, le classi NEC3 03G1 e 03G9.

**14.** I mercati interessati in cui si realizzeranno sovrapposizioni di quote – in volume e in valore – tali da eccedere la soglia del 15% risultano essere limitati ai seguenti:

- (1) NEC3 03F1 Integratori alimentari probiotici;
- (2) NEC3 03G1 Antiacidi e 03G9 Altri prodotti antiacidi – bruciore di stomaco;
- (3) ATC3 D06A Antibatterici topici;

---

<sup>3</sup> Cfr. le decisioni della Commissione del 20 dicembre 2017, caso M.8675 – CVC/Teva Women's Health Business e del 4 febbraio 2009, M.5253 – Sanofi-Aventis/Zentiva.

<sup>4</sup> Il sistema è stato sviluppato da IQVIA e raggruppa tutti i prodotti per la cura di patologie minori, inclusi gli integratori. Analogamente a quanto già visto in relazione al sistema ATC, la classe di terzo livello NEC (NEC3) raggruppa i prodotti per area terapeutica, in base all'uso cui sono destinati.

<sup>5</sup> Cfr., da ultimo, la decisione della Commissione del 10 gennaio 2020, caso M.9461 – AbbVie/Allergan.

<sup>6</sup> Cfr. le decisioni della Commissione del 10 luglio 2019, caso M.9274 – Glaxosmithkline/Pfizer Consumer Healthcare Business, del 4 agosto 2016, caso M.7919 – Sanofi/Boehringer Ingelheim Consumer Healthcare Business, del 28 gennaio 2015, caso M.7276 – Glaxosmithkline/Novartis Vaccines Business (excl. Influenza)/Novartis Consumer Health Business e del 4 febbraio 2009, M.5253 – Sanofi-Aventis/Zentiva.

(4) ATC3 A03F Gastroprocinetici;

(5) NEC3 12D2 Antimicotici vaginali.

**15.** Risulta, inoltre, interessato dalla presente operazione anche il mercato della produzione e vendita dei prodotti per il trattamento dei disturbi/malattie infiammatorie intestinali (classe ATC3 A07E, limitatamente ai trattamenti convenzionali), in quanto, pur in assenza di sovrapposizioni tra le Parti, la società *target* detiene quote di mercato – in volume e in valore – superiori al 25%.

**16.** Sotto il profilo geografico, la dimensione dei mercati riguardanti lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, integratori alimentari e dispositivi medici è ritenuta tradizionalmente nazionale: ciò in considerazione delle differenze tra le politiche sanitarie dei singoli Paesi (per tali intendendosi la regolamentazione e il livello dei prezzi, le modalità di rimborso, la classificazione dei medicinali, i canali distributivi, ecc.) e dei diversi regimi di accesso (ovvero i regimi di brevettazione e di autorizzazione all'immissione in commercio).

*b) L'attività di sviluppo, produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici per conto terzi*

**17.** L'Operazione interessa anche il mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici per conto di altre società farmaceutiche, nel quale sono attive entrambe le Parti.

**18.** Conformemente ai precedenti di questa Autorità, tale mercato, sotto il profilo merceologico, non necessita di essere ulteriormente segmentato in sottocategorie sulla base del prodotto fabbricato, in quanto le tecniche di produzione e confezionamento sono indipendenti dai principi attivi e dai materiali utilizzati<sup>7</sup>.

**19.** Sebbene risulti in atto ormai da tempo un accentuato processo di armonizzazione normativo e regolamentare a livello UE, anche nel caso del mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di farmaci per conto terzi la dimensione geografica è da ritenersi, allo stato attuale, di portata nazionale, in considerazione della diversa disciplina che caratterizza la regolazione dei singoli Paesi UE in tema di produzione dei farmaci.

#### ***IV.2. Gli effetti dell'operazione***

**20.** Tenuto conto dei dati forniti dalle Parti, si ritiene che in nessuno dei mercati interessati l'Operazione sia suscettibile di determinare preoccupazioni sotto il profilo concorrenziale, in quanto essa non comporta modifiche sostanziali alle loro posizioni sui mercati rilevanti tali da pregiudicare la struttura dell'offerta.

**21.** Con riguardo allo sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici, integratori alimentari e dispositivi medici, in 3 dei 5 mercati interessati dove si realizza una sovrapposizione, la quota di mercato nazionale aggregata delle Parti risulta inferiore al 25%, sia in volume sia in valore<sup>8</sup>. In particolare, nel mercato degli integratori alimentari probiotici l'entità *post merger* verrà

---

<sup>7</sup> V. i provv. n. 30207 del 21 giugno 2022 sul caso C12458 – Neopharmed Gentili/Valeas Industria Chimica e Farmaceutica, n. 28364 del 30 settembre 2020 sul caso C12321 – Mendel Investimenti/Genetic-Genelife-Max Farma, n. 25610 del 3 settembre 2015 sul caso C12008 – Trilantic Capital Partners V (Europe) G.P. Trilantic Capital Partners V Management/Doppel Farmaceutici e n. 19509 del 5 febbraio 2009 sul caso C9917 – Haupt Pharma/Ramo di azienda di Pfizer Italia.

<sup>8</sup> Cfr. Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, par. 32: "Le concentrazioni possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle imprese interessate, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva. Fatti salvi gli articoli 81 [101 TFUE] e 82 [102 TFUE] del trattato, un'indicazione in tal senso sussiste qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25% né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale".

a detenere una quota del [15-20%] in volume e del [20-25%] in valore; nel mercato dei prodotti OTC antiacidi e antireflusso la quota aggregata risulterà pari al [15-20%] in volume e del [20-25%] in valore; nel mercato dei gastroprocinetici, ad esito dell'Operazione, le Parti deterranno una quota del [10-15%] in volume e del [15-20%], peraltro con un incremento attribuibile alla società *target* inferiore all'1%.

**22.** Nei 2 ulteriori mercati interessati in cui le attività delle Parti si sovrappongono, ossia gli antibatterici topici e gli antimicotici vaginali, pur registrandosi quote di mercato post-*merger* più consistenti, deve rilevarsi che l'incremento ascrivibile all'Operazione risulta del tutto marginale. Infatti, nel mercato degli antibatterici topici la quota nazionale complessiva in valore sarà pari al [20-25%], mentre quella in volume pari al [35-40%], con un incremento ascrivibile ad Alfasigma del [1-5%] sia in volume sia in valore. Parimenti, nel mercato degli antimicotici vaginali, le Parti verranno a detenere una quota complessiva a livello nazionale del [40-45%] in volume e [40-45%] in valore, con un incremento di quota attribuibile alla *target* inferiore all'1%.

**23.** Per quanto attiene, invece, al mercato dei trattamenti convenzionali per la cura dei disturbi/malattie infiammatorie intestinali, dove solo la società *target* è attiva con una quota di mercato del [30-35%] in volume e del [30-35%] in valore, si osserva che l'Operazione comporterà la mera sostituzione di un operatore con un altro.

**24.** In tutti i mercati sopra citati, si registra, inoltre, la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, per lo più appartenenti a grandi gruppi multinazionali.

**25.** Quanto al mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici per conto terzi, l'Operazione non dà luogo ad alcun effetto di rilievo, in quanto la posizione delle Parti risulta del tutto marginale, detenendo ciascuna una quota stimata ampiamente inferiore al 5%.

**26.** Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Operazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva in alcuno dei mercati rilevanti citati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che l'obbligo di non concorrenza e non sollecitazione descritto *supra* sia direttamente connesso e necessario all'operazione di concentrazione nei soli limiti temporali, territoriali e di oggetto indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo, l'ambito geografico e l'oggetto ivi indicati;

## DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**C12481 - NUO-F.LLI ANDRIANI PARTECIPAZIONI/ANDRIANI***Provvedimento n. 30308*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE), n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società NUO S.p.A. e F.lli Andriani Partecipazioni S.r.l., pervenuta in data 22 agosto 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

**1.** NUO S.p.A. (di seguito, NUO) è una società, con sede a Milano, che svolge attività di assunzione e gestione di partecipazioni e di interessenze in altre società, sia di diritto italiano che di diritto straniero, nonché la prestazione di servizi di consulenza a favore delle società cui partecipa e a favore di soggetti terzi. NUO è controllata congiuntamente da NUO Capital S.A. ed Exor N.V.

Il fatturato realizzato complessivamente, nel 2021, da NUO e dalle società che la controllano è stato pari a oltre [30-40]\* miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi di euro e [4-5] miliardi di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione Europea e in Italia.

**2.** F.lli Andriani Partecipazioni S.r.l (di seguito F.lli Andriani), con sede in Gravina in Puglia (BA), è una *holding* di partecipazioni, costituita nel corso del 2022 e detenuta pariteticamente da due persone fisiche. Oltre che in Andriani S.p.A., F.lli Andriani detiene partecipazioni in società attive in Italia, le quali nel 2021 hanno realizzato un fatturato complessivo pari a circa [*inferiore a 1 milione di*] euro.

**3.** Andriani S.p.A. (di seguito Andriani), con sede in Gravina in Puglia (BA), è una società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari senza glutine, principalmente pasta senza glutine e, in misura minore, farine e preparati per dolci e preparati per salati. Essa è controllata da F.lli Andriani.

Il fatturato realizzato complessivamente, nel 2021, da Andriani è stato pari a oltre 81 milioni di euro, di cui circa [10-31]<sup>1</sup> e [31-100] milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione Europea e in Italia.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>1</sup> Valore al netto del fatturato italiano.



## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di NUO e di F.Ili Andriani, del controllo congiunto di Andriani. In particolare, l'operazione comporterà il passaggio da una situazione di controllo esclusivo di F.Ili Andriani su Andriani ad una di controllo congiunto da parte di NUO e di F.Ili Andriani.

Infatti, pur se, ad esito dell'operazione, F.Ili Andriani sarà il principale azionista di Andriani con il 75,77% del capitale (mentre NUO deterrà il restante 24,23%) e avrà la maggioranza negli organi di amministrazione, sulla base del nuovo statuto della Società, NUO disporrà di diritti di veto sulle decisioni strategiche (*i.e.* approvazione e modifiche del *budget* e del *business plan*, nomina del *senior management*, ecc.) tali da assicurarle il controllo congiunto su Andriani.

5. L'operazione in esame prevede, a carico degli attuali soci di Andriani, un obbligo di non svolgere attività in concorrenza con quelle della Target per la durata di cinque anni.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

7. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

8. Il patto di non concorrenza sopra descritto può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie per la durata dell'impresa comune, purché limitato ai prodotti e al territorio in relazione ai quali essa è chiamata ad operare in virtù dello statuto sociale<sup>2</sup>.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

9. Preliminarmente si osserva che, sulla base delle informazioni fornite, l'operazione non è tale da determinare alcun effetto di rilievo sotto il profilo concorrenziale posto che non darà luogo ad alcuna sovrapposizione orizzontale o integrazione verticale tra le attività esercitate in Italia dalle Parti interessate dalla concentrazione.

### *a. Il mercato rilevante*

10. Andriani è attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari senza glutine attraverso lo sviluppo e produzione di una gamma innovativa di pasta senza glutine, mediante ingredienti *gluten-free*, che comprendono cereali (come riso, mais, avena, grano saraceno, spirulina, ecc.) e legumi (tra i quali lenticchie, piselli, ceci, fagioli, ecc.) e, in misura minore, farine e preparati per dolci e preparati per salati. Dal 2022, inoltre, tramite una società controllata, è altresì attiva nella

---

<sup>2</sup> Si veda "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

produzione e commercializzazione di prodotti alimentari da forno mediante linee senza glutine e linee aproteiche.

11. L'Autorità, in un suo precedente, ha individuato un mercato della produzione e commercializzazione di *“prodotti alimentari dietetici senza glutine per soggetti affetti da celiachia. Si tratta di prodotti elaborati industrialmente, fabbricati con materie prime prive di glutine, destinati a sostituire, nell'alimentazione dei celiaci, le categorie di prodotti che convenzionalmente contengono farina e conseguentemente glutine (pane, pasta, prodotti da forno). Data la particolarità della domanda, è da ritenersi che i prodotti dietetici senza glutine costituiscano un mercato del prodotto distinto”*<sup>3</sup>. Nel caso di specie, tuttavia, non è necessario arrivare ad una più precisa definizione del mercato volta eventualmente ad identificare mercati del prodotto più ristretti nell'ambito della più ampia categoria dei prodotti senza glutine, in considerazione della circostanza che qualunque sia la definizione prescelta la valutazione non muterebbe.

12. Nella propria prassi l'Autorità ha definito tale mercato come avente dimensione nazionale<sup>4</sup>, anche sotto il profilo geografico, tuttavia, è possibile lasciare la definizione aperta.

#### ***b. Gli effetti dell'operazione***

13. Nelle vendite di prodotti alimentari senza glutine (principalmente di pasta senza glutine), costituite prevalentemente da prodotti *private label* destinati a clienti rappresentati da grandi gruppi alimentari, Andriani detiene una quota stimata inferiore al 30%. Nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari da forno la sua quota stimata è inferiore al 5%.

14. NUO e i relativi gruppi controllanti, come sopra anticipato, non sono attivi né direttamente né indirettamente nel mercato/nei mercati in cui opera Andriani, né in mercati posti a monte o a valle.

15. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza risulta accessorio alla presente operazione nei limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre tali limiti;

### **DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

---

<sup>3</sup> Cfr. provvedimento n. 12628 del 20 novembre 2003, caso C6153 - LINDE GAS ITALIA/ERMA.

<sup>4</sup> *Ibid.* In tale precedente è altresì menzionato il caso ABBOTT LABORATORIES/ZONE PERFECT NUTRITION COMPANY, provvedimento n. 12375 del 22 agosto 2003, in cui l'Autorità ha ritenuto che il più ampio mercato dei prodotti dietetici in generale sia di dimensione nazionale.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**C12484 - RIVA ACIER/ASSET DI DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT**

*Provvedimento n. 30309*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2022;  
SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;  
VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;  
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;  
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;  
VISTA la comunicazione della società Riva Acier SAS pervenuta il 29 agosto 2022;  
VISTA la documentazione agli atti;  
CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Riva Acier SAS (di seguito anche "Riva Acier" o la Società acquirente) è una società di diritto francese controllata indirettamente dalla Riva Forni Elettrici S.p.A. e facente parte del gruppo Riva Forni Elettrici (di seguito anche "Gruppo Riva"), che opera nel settore delle produzioni siderurgiche e delle attività a esse collegate. Il Gruppo Riva è attivo in Italia, Francia, Germania, Belgio, Spagna e Canada. Nel 2021 il fatturato consolidato del gruppo Riva è stato circa [4-5]\* miliardi di euro, di cui [517-700] milioni di euro realizzati in Italia.

2. Il gruppo Derichebourg Environment (di seguito "DRG") è un gruppo attivo in nove paesi nel settore dei servizi per l'ambiente e raccolta e trattamento dei rifiuti, in particolare rottami metallici. Nell'ottobre 2021 una società del gruppo DRG ha notificato alla Commissione Europea l'acquisizione del controllo esclusivo sulla *Groupe Ecore Holding SAS*, società a capo del gruppo *Ecore*, anch'esso attivo in sei paesi nel settore dei servizi ambientali e in particolare dei rottami metallici<sup>1</sup>. All'esito del relativo procedimento, con decisione assunta in data 17 dicembre 2021, la Commissione europea ha autorizzato l'acquisizione del gruppo francese *Ecore* da parte di DRG, subordinandola al rispetto di una serie di impegni, consistenti nella dismissione di alcune infrastrutture di raccolta e trattamento di rottami metallici (di seguito anche "Asset") e nella adozione correlata di alcune pattuizioni con l'acquirente, per far fronte alle criticità concorrenziali derivanti dall'operazione in alcune regioni francesi. Gli Asset di DRG oggetto degli impegni assunti da DRG con la Commissione Europea sono attivi nel settore della raccolta, valorizzazione e commercializzazione dei rifiuti ferrosi e non ferrosi e sono costituiti da otto siti: quattro impianti di riciclaggio equipaggiati con un trituratore e quattro siti di raccolta, tutti localizzati in Francia. Gli impianti di riciclaggio si trovano a Amnéville, Montereau, Nantes, e Salaise-sur-Sanne. I siti di raccolta si trovano a La Rochelle, Lorient, Apprieu e Sète. Nel 2021 il fatturato consolidato degli

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>1</sup> M.10249 – Derichebourg Environnement/ Groupe Ecore Holding.

Asset è stato di [100-517] milioni di euro, di cui [31-100] milioni di euro realizzati in Italia. Gli Asset non detengono alcuna partecipazione societaria.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisto da parte di Riva Acier del controllo esclusivo degli Asset di DRG oggetto di dismissione ai sensi degli impegni presentati dalla stessa nell'ambito del procedimento della Commissione europea M.10249 – *Derichebourg Environnement/ Groupe Ecore Holding*<sup>2</sup>. Conformemente alla prassi della Commissione europea, gli Impegni approvati da quest'ultima nel Procedimento M.10249 prevedono una serie di obbligazioni a carico di DRG, che sono state riprese nelle pattuizioni contrattuali tra DRG e Riva Acier per la cessione degli Asset. Si tratta sia clausole di non concorrenza che di obblighi di fornitura a carico della Società alienante, la cui durata è ritenuta funzionale a consentire agli Asset di diventare completamente indipendenti da DRG<sup>3</sup>.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90 in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parti di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente nell'ultimo esercizio a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

5. Le clausole di non concorrenza in favore della società acquirente (Riva Acier) e gli obblighi di fornitura a carico della società alienante (DGR) possono essere considerati accessori all'operazione in quanto stabiliti in ottemperanza ad un pronunciamento della Commissione UE al fin di autorizzare l'acquisizione del *Groupe Ecore Holding SAS* da parte di DRG, e dunque in una circostanza eccezionale rispetto a quelle di norma esaminate secondo i criteri di cui alla Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03)<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> In particolare, gli Impegni prevedono che la dismissione degli Asset venga perfezionata entro il termine di [omissis] dall'approvazione da parte della Commissione europea di Riva Acier come acquirente idoneo. A questo proposito, la Commissione europea deve verificare che il Gruppo Riva soddisfi i seguenti criteri:

(i) che l'acquirente degli Asset sia indipendente e non collegato a DRG;

(ii) che abbia le risorse finanziarie, competenze comprovate e incentivi per mantenere e sviluppare la capacità degli Asset di competere attivamente;

(iii) che l'acquisizione degli Asset non sia suscettibile di dare luogo, prima facie, a problemi concorrenziali o rischiare di ritardare l'attuazione degli Impegni.

[Omissis].

<sup>3</sup> In particolare DRG si è impegnata:

[omissis].

<sup>4</sup> Per la possibilità di tener conto di circostanze eccezionali non previste dalla citata Comunicazione Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), considerando 5.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *Mercati rilevanti, posizioni delle parti ed effetti dell'operazione*

6. In ragione dell'attività delle imprese interessate, l'operazione riguarda (i) la raccolta, il trattamento e il commercio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi e (ii) la produzione e la commercializzazione di prodotti siderurgici. I due mercati sono verticalmente integrati poiché il rottame metallico costituisce una delle materie prime con cui produrre materiale siderurgico.

*(i) Il mercato della raccolta, trattamento e commercio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi)*

7. La parte d'impresa oggetto di acquisizione opera attraverso otto siti localizzati in varie regioni francesi nel mercato della raccolta, trattamento e commercializzazione di rottame metallico, ferroso e non ferroso. L'attività di raccolta, trattamento e commercio dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi consiste nel recuperare sul territorio i rifiuti-rottami e trasformarli in materia prima seconda, poi utilizzata come fattore produttivo dagli impianti dal settore elettro-siderurgico. Quanto alla dimensione geografica di tale mercato, nei propri precedenti l'Autorità ha ipotizzato che potesse essere anche sovranazionale, in considerazione dei notevoli flussi di importazione verso l'Italia, pur lasciando, in tali casi, la definizione aperta<sup>5</sup>. Nella decisione M10249<sup>6</sup>, la Commissione ha invece distinto le attività di raccolta da quelle di trattamento e commercializzazione di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, assegnando una dimensione locale alle prime (con raggio di 40-70 km) e alle seconde (con raggio di 150-400 km a seconda delle tipologie di prodotto), e attribuendo invece una dimensione molto più ampia e sovranazionale (fino al SEE) alla commercializzazione. Nel presente caso, tuttavia, non è necessario definire con maggior precisione i mercati relativi alla raccolta, trattamento e commercio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, poiché la società acquirente non dispone di alcun impianto che svolga tale attività nell'intero SEE. L'operazione pertanto non comporta alcuna sovrapposizione orizzontale, qualunque definizione si intenda adottare per il mercato del prodotto e per la sua dimensione geografica. Le Parti riportano comunque che anche adottando la più articolata e ristretta definizione dei mercati utilizzata dalla Commissione, solo in un caso il ramo d'azienda oggetto di acquisizione acquisito ha una quota superiore al [20-30%] e mai superiore al [30-40%].

*(ii) Il mercato della produzione e commercializzazione di prodotti siderurgici*

8. L'acquirente, Gruppo Riva è attivo nel settore della siderurgia ed in particolare nella produzione e commercializzazione di prodotti semilavorati quali blumi e billette, nella produzione e commercializzazione di prodotti finiti lunghi in acciaio al carbonio, quali le vergelle e i tondi per cemento armato, nella produzione di prodotti finiti lunghi lavorati o finiti a freddo e nella produzione di prodotti in acciaio speciale. Tali attività individuano mercati la cui dimensione geografica è sovranazionale e coincide con il SEE o con il territorio dell'Unione Europea in considerazione sia dell'omogeneità dei prodotti per ciascun mercato, che delle condizioni concorrenziali, nonché della limitata incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale dei prodotti e la rilevanza dei flussi di *import/export* tra i Paesi europei. Non è tuttavia qui necessario adottare una definizione più precisa

---

<sup>5</sup> Cfr., C10175 – KME Group-Sigimet/NewCo, Provvedimento n. 20170 in Boll. 32/2009 e C8782 – Derichebourg Environnement/Ramo d'azienda di Rotamfer, Provvedimento n. 17387 in Boll. 36/2007.

<sup>6</sup> Cfr. M10249 Derichebourg Environnement/ Groupe Ecore Holding, cit.

dei mercati del prodotto e geografici, in quanto gli Asset oggetto di acquisizione non sono attivi in tali mercati e dunque l'operazione non comporta alcuna sovrapposizione orizzontale. Ad ogni modo, secondo le Parti, in tutti i mercati sopradescritti il Gruppo Riva possiede delle quote di mercato assai modeste, e di gran lunga inferiori al 25% se calcolate rispetto ad una dimensione geografica pari allo SEE.

*(iii) Effetti di natura verticale*

**9.** Ancorché non esistano sovrapposizioni orizzontali tra le attività dell'acquirente e quella degli Asset oggetto di acquisizione, va osservato che tali attività si trovano ad avere tra di loro un legame di tipo verticale in quanto l'una (la raccolta, valorizzazione e commercializzazione dei rottami metallici) fornisce la materia prima alla seconda (le lavorazioni siderurgiche). L'operazione potrebbe avere, pertanto, degli effetti di tipo verticale. Stando a quanto comunicato dalle parti, tuttavia, data la modesta posizione di mercato del Gruppo Riva in ciascuno dei settori esaminati, l'acquisto di uno dei tanti operatori (Asset di DGR) che commercializzano rottami metallici ferrosi utilizzati nella produzione di prodotti siderurgici non appare suscettibile di determinare alcun effetto restrittivo di tipo verticale sulle dinamiche competitive dei settori della produzione nei quali operano le parti stesse.

**10.** Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, data la modesta quota di mercato degli Asset nel commercio di rifiuti metallici, in particolare dei rifiuti ferrosi (che sono il tipo di rifiuto di cui si approvvigiona il Gruppo Riva) e l'ampio numero di operatori attivi nel settore, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e gli obblighi di fornitura tra le parti sono accessori alla presente operazione;

**DELIBERA**

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---



**C12488 - BUBBLES BIDCO/QUATTRO***Provvedimento n. 30310*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 ottobre 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Bubbles BidCo S.p.A., pervenuta il 9 settembre 2022, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Bubbles BidCo S.p.A. (d'ora in avanti, Bubbles o la Parte notificante) è una *holding* indirettamente controllata da fondi gestiti o *advised* - direttamente o indirettamente - da H.I.G. Capital (d'ora in avanti, H.I.G.)<sup>1</sup>.

2. H.I.G. è una società attiva a livello globale nel *private equity* e negli investimenti alternativi e, in particolare, nell'offerta di capitale di debito o *equity* a piccole e medie imprese<sup>2</sup>.

3. Per quanto di interesse ai fini della presente operazione, H.I.G. opera nel settore dei beni di largo consumo e, in particolare, nella vendita al dettaglio di prodotti per l'igiene e la cura della persona e della casa tramite le seguenti società, acquisite da Bubbles nel 2021 (d'ora in avanti, il Gruppo Bubbles)<sup>3</sup>:

- Cesar S.p.A.;

- Gruppo SDA Srl Servizi Distribuzione Associati e le sue controllate<sup>4</sup>;

- VDM Vaccaro Distribuzione Merci S.r.l..

---

<sup>1</sup> In particolare, Bubbles è interamente partecipata da Forum Holding 6 S.a' r.l, con sede in Lussemburgo, la quale è indirettamente controllata da Forum Holding 4 S.a' r.l., il cui capitale sociale è detenuto, direttamente o indirettamente, per il 74,8% da H.I.G.

<sup>2</sup> Ulteriori informazioni su H.I.G. sono disponibili agli indirizzi: <https://higcapital.com> e <https://higeurope.com>.

<sup>3</sup> Cfr. decisione della Commissione Europea del 27 settembre 2021, caso M.10392 - H.I.G. Capital/ Cesar/SDA/VDM.

<sup>4</sup> Si tratta delle società Quamar Distribuzione S.r.l., anch'essa attiva nella vendita al dettaglio di prodotti per l'igiene e la cura personale, e SRM Trasporti S.r.l., controllata da SDA tramite Quamar, che fornisce servizi logistici e di trasporto infra-gruppo.

4. Nel settore in esame, il Gruppo Bubbles è presente - prevalentemente<sup>5</sup> - tramite punti vendita con l'insegna *Acqua&Sapone* dislocati in varie regioni italiane<sup>6</sup>, attraverso cui commercializza: (i) prodotti per la pulizia della casa di vari marchi (Omino Bianco, Cif, Svelto, etc.); (ii) prodotti per la cura della persona di vari marchi (Nivea, Infasil, Garnier, Lysterine, etc.); (iii) cosmetici; (iv) gadget associati.

5. In Sardegna, Bubbles gestisce 25 punti vendita *Acqua&Sapone*, riportati in Tabella 1.

**Tabella 1 – Punti vendita Acqua&Sapone in Sardegna**

N	Provincia / Città metropolitana	Località	Indirizzo	mq
1	<b>Cagliari</b>	Sestu	ex SS131, 35	741
2		Selargius	Via Giuseppe Peretti, 5	696
3		Quartucciu	Via Mandas snc	666
4		Quartu Sant'Elena	Via Fiume, 220	610
5		Cagliari	Via Biasi, 25	460
6		Cagliari	Via Calamattia, 3	421
7		Cagliari	Via Bacaredda, 86	394
8	<b>Nuoro</b>	Nuoro	Zona Industriale Prato Sardo, snc	1,020
9		Tortoli	Via G. Garibaldi, 1	726
10		Nuoro	Via San Giovanni Bosco (loc. Biscollai)	600
11		Macomer	Via Puglie, 6*	574
12	<b>Sassari</b>	Sassari	Via Predda Niedda, 37/Q	787
13		Sassari	Viale Porto Torres, 119	690
14		Porto Torres	Via dell'Industria angolo Via Pomino	593
15		Sassari	Via Carlo Felice, 48	592
16		Olbia	S.S. 125 Olbia Palau km. 4,800 (loc. Basa)	550
17	Tempio Pausania	Via Calabria snc	530	
18	Alghero	Via Azuni angolo via Costa, snc	495	
19	Olbia	Via Antonio Melis, 3 (aeroporto)	490	
20	Alghero	Largo dello Sperone, 3/6	380	
21	Arzachena	Circonvallazione Palau	348	
22	Sorso	Via Europa ang. Via B.Spanu	344	
23	<b>Sud Sardegna</b>	San Gavino Monreale	Via Maria Carta, Loc. S'Uspidali	598
24		Carbonia	Piazza F. Ciusa, 17	592
25	<b>Oristano</b>	Oristano	Via Cagliari, snc	726

\* Indirizzo valido a partire da dicembre 2021, a seguito del trasferimento del punto vendita precedentemente in via Pietro Nenni, 9

Fonte: Formulario di notifica e sito web di *Acqua&Sapone* (<https://www.acquaesapone.it/punti-vendita>).

<sup>5</sup> Cesar S.p.A. opera anche attraverso i segni distintivi *La Saponeria*.

<sup>6</sup> In particolare, il Gruppo Bubbles detiene i punti vendita *Acqua&Sapone* localizzati in Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta.

6. Il Gruppo Bubbles aderisce al *Consorzio A&S*, che svolge, fra l'altro, attività di *procurement* in favore dei propri membri attraverso la centrale di acquisto ESD Italia S.r.l., della quale il Consorzio è socio (con una quota del 14%), insieme ad Agorà Network, Aspiag Service (concessionaria del marchio Despar in Italia), Selex e Supermercati Uniti Nazionali.
7. Infine il Gruppo Bubbles è attivo - marginalmente - anche nella vendita all'ingrosso di prodotti per la cura della casa e l'igiene della persona.
8. Nel 2020 H.I.G. ha realizzato un fatturato consolidato di [20-30]\* miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro in Italia.
9. Quattro S.r.l. (d'ora in avanti, Quattro o la *Target*), interamente controllata da Varoni S.r.l.<sup>7</sup>, è attiva nel commercio al dettaglio di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona, attraverso 62 punti vendita, tutti situati in Sardegna, con le insegne *Saponi&Profumi* e *PiùMe* (Tabella 2)<sup>8</sup>.

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>7</sup> Varoni S.r.l. è controllata da due persone fisiche.

<sup>8</sup> Quattro possiede, inoltre, due punti vendita con l'insegna *Je suis profumerie* situati a Cagliari e Olbia, in cui commercializza prodotti cosmetici di alta gamma.

Quattro è attiva anche nella vendita, al dettaglio e all'ingrosso, di prodotti non riconducibili al settore cura della casa e cura della persona, quali: Pet Care, Elettrodomestici/cine/foto, Tessile/abbigliamento/calzature, Alimentare. Tali attività hanno generato, nel 2021, vendite per un valore complessivo pari a circa [1-10] milioni di euro.

**Tabella 2 – Punti vendita Saponi&Profumi e PiùMe in Sardegna**

<b>N</b>	<b>Provincia / Città metropolitana</b>	<b>Località</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>mq</b>
1	<b>Cagliari</b>	Cagliari	Viale Elmas, 67	523
2		Assemini	Via Carmine, 91	520
3		Selargius	Via della Libertà, 22	442
4		Senorbi	Via Carlo Sanna	404
5		San Vito	Via Niccolò Copernico	398
6		Quartu Sant'Elena	Via Danimarca, 149	369
7		Dolianova	Corso Repubblica, 42	360
8		Uta	Via Stazione, 142	340
9		Capoterra	Via Cagliari, 20	330
10		Isili	Corso Vittorio Emanuele, 10	320
11		Su Planu	Via Piero della Francesca, 5	318
12		Monsezzato	Vico Monte Arci, 40	310
13		Villasor	Via Cagliari, 68	297
14		Sinnai	Viale della Libertà, 87	285
15		Sestu	Via Vittorio Veneto, 147	250
16		Cagliari	Via Pola, 45/47	250
17		Quartu Sant'Elena	Via Vittorio Emanuele, 161/163	250
18		Quartu Sant'Elena	Via Cagliari, 121	250
19		Quartu Sant'Elena	Via Colombo, 58	249
20		Cagliari	Via Giovanni Battista Tuveri, 54	245
21		Cagliari	Via Is Mirrionis, 97/B	226
22		Decimomannu	Via Nazionale, 40A	222
23	<b>Sud Sardegna</b>	Carbonia	Via Stazione	497
24		Iglesias	Via Garibaldi, 25	434
25		Iglesias	Via Capuccini, 1	431
26		Guspini	Via Giacomo Matteotti, 127	428
27		Sanluri	Via Carlo Felice, 78	275
28		Villacidro	Via Nazionale, 122	250
29		Sant'Antioco	Via Roma, 31	249
30		Serramanna	Via Fra' Ignazio, 5/7	219
31		Samassi	Via Angioy, 5/7	199
32		San Gavino Monreale	Viale Rinascita, 65	150
33	<b>Sassari</b>	Sassari	Viale Porto Torres, 24	1,142
34		Olbia	Viale Aldo Moro, 237	700
35		Olbia	Via dei Liutai, 6	579
36		La Maddalena	Via Terralugiana, 68	531
37		Sorso	Via Marina, 1	512
38		Ittiri	Via della Resistenza, 4	477
39		Porto Torres	Via Antonelli, 16	400
40		Sassari	Via Budapest, snc	376
41		Sassari	Via Carlo Felice, 33	360
42		Olbia	Via Vittorio Veneto, 15/B	302

43	Tempio Pausania	Via don Sturzo, 16	270	
44	Alghero	Via Giovanni XXIII, 77	250	
45	Palau	Via Razzoli, 36	250	
46	Alghero	Via XX Settembre, 116	250	
47	Ozieri	Via Badde Aini, 3	245	
48	Sassari	Viale Italia, 7C	228	
49	Valledoria	Corso Europa, 87/A	218	
50	Budoni	Via Nazionale	149	
51	<b>Nuoro</b>	Lanusei	Via Ilbono, snc	450
52		Nuoro	Via A. Lamarmora, 112/122	275
53		Nuoro	Viale della Repubblica, 27 /33	250
54		Tortolì	Via Monsignor Virgilio, 50	250
55		Siniscola	Via G.F. Conteddu, 112	240
56		Dorgali	Via Molise	148
57	<b>Oristano</b>	Ghilarza	Via Marco Polo, 8A	353
58		Cabras	Via Giacomo Leopardi, 87A	289
59		Mogoro	Via Gramsci, 37/A	276
60		Oristano	Via Carducci, 22	250
61		Oristano	Via Tirso, 110	249
62		Terralba	Via Marceddì, 32	248

Fonte: Formulario di notifica e sito web di Saponi&Profumi (<https://www.saponieprofumi.it/punti-vendita>)<sup>9</sup>.

10. Nei punti vendita *Saponi&Profumi*, Quattro distribuisce: (i) prodotti per l'igiene della casa di vari marchi (Lysoform, Sole, WC Net, Coccolino, etc.); (ii) prodotti per la cura della persona di vari marchi (Lycia, Garnier, BIC, Pasta del Capitano, etc.); (iii) cosmetici; (iv) *gadget* associati.

11. Quattro aderisce al *Consorzio Promotre S.c.r.l.* (di cui detiene una quota del 33,33%), il quale svolge, tra l'altro, attività di *procurement* in favore dei propri membri, attraverso la centrale di acquisto CRAI Secom S.p.A.<sup>10</sup>.

12. Infine, Quattro è attiva - marginalmente - anche nella vendita all'ingrosso di prodotti per la cura della casa e l'igiene della persona, approvvigionando piccoli negozi alimentari dislocati sul territorio sardo<sup>11</sup>.

13. Nel 2020 il fatturato consolidato di Quattro è stato pari a [31-100] milioni di euro, interamente realizzati in Italia<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Rispetto alle informazioni disponibili sul sito *web* di *Saponi&Profumi*, nell'elenco fornito dalla Parte notificante, manca il punto vendita situato a Sant'Antioco, in via della Rinascita 25, aperto a giugno 2022, in sostituzione di un punto vendita di materiali edili.

<sup>10</sup> Tale quota sarà dismessa prima del closing dell'operazione in esame e il rapporto contrattuale con CRAI Secom risolto (vedi *infra*).

<sup>11</sup> Ulteriori informazioni su Quattro sono disponibili agli indirizzi <https://www.saponieprofumi.it> e <https://www.jesuisprofumerie.it/prodotti>.

<sup>12</sup> Il bilancio relativo al 2021 non è ancora disponibile. Sulla base di stime fornite dalla Parte, il fatturato realizzato nel 2021 in Italia da Quattro è pari a circa [31-100] milioni di euro.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

14. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di H.I.G. Capital, attraverso Bubbles BidCo, del controllo esclusivo di Quattro S.r.l..

15. Sulla base del contratto di compravendita di partecipazioni (d'ora in poi, anche SPA) sottoscritto il 18 maggio 2022, Quattro si impegna a dismettere, prima del *closing* dell'operazione, le partecipazioni detenute in altre società, le quali, pertanto, non saranno oggetto di trasferimento<sup>13</sup>.

16. Lo SPA prevede, inoltre, per un periodo di tre anni dal *closing*:

(i) *un obbligo di non concorrenza*, in virtù del quale Quattro e la persona fisica che la controlla si impegnano a non svolgere in Italia attività nei settori in cui è attiva Bubbles, e a non detenere - in via diretta o indiretta - partecipazioni di controllo in società che svolgano le medesime attività di Bubbles in Italia;

(ii) *un obbligo di non sollecitazione*, in virtù del quale Quattro si impegna a non offrire l'assunzione o incarichi di lavoro a qualunque soggetto ricopra una posizione in Bubbles, e a non assumere la qualifica di dipendente/prestare servizi in favore di qualsiasi società attiva in Italia nei medesimi settori in cui è attiva Bubbles;

(iii) *un obbligo di non sollecitazione*, in virtù del quale Quattro si impegna a non sollecitare i fornitori di Bubbles a interrompere le loro relazioni commerciali con la medesima ovvero a modificare negativamente i termini e/o le condizioni di tali relazioni commerciali.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

17. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio in Italia, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio in Italia, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

18. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritti saranno oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria per valutarne l'accessorietà rispetto all'operazione notificata.

## IV. VALUTAZIONI

### IV.1. Il settore interessato

19. In considerazione dell'attività delle Parti, il settore interessato dall'operazione in esame è quello della distribuzione al dettaglio di prodotti per l'igiene e la pulizia della casa (d'ora in avanti,

---

<sup>13</sup> In particolare, Quattro dismetterà le seguenti partecipazioni:

- 33,33% del capitale sociale di Consorzio Promotre S.c.r.l.;
- 25% del capitale sociale di Beauty&Home Brands S.r.l.;
- 20% del capitale sociale di Golden Group S.r.l.;
- 22,05% del capitale sociale di PiuMè S.r.l.;
- 23% del capitale sociale di Sviluppo Sud S.r.l.

*home care*) e della cura della persona (*personal care*) e di prodotti di profumeria e cosmetici. Tali prodotti possono essere suddivisi sulla base dello specifico bisogno che essi intendono soddisfare.

20. Sulla base di dati disponibili, nel 2021 il valore complessivo delle vendite di prodotti *home care* in Italia è stato pari a circa 1,4 miliardi di euro, di cui più di un terzo realizzate nei *drugstore*. Nello stesso anno, la vendita di prodotti *personal care* di cosmetici (compresi i profumi di lusso) ha generato, in Italia, un fatturato complessivo pari a circa 10,6 miliardi di euro.

21. Tali prodotti sono commercializzati da diverse categorie di operatori, tra cui le più importanti sono:

(i) gli esercizi commerciali di piccole dimensioni;

(ii) gli esercizi multi-prodotto con un *focus*, fra l'altro, su prodotti di largo consumo nel settore della cura e igiene per la casa e per la persona (cd. *drugstore*, quali Gruppo Maury's, Casa&Co., Risparmio Casa e Tigotà);

(iii) i punti vendita della grande distribuzione organizzata (GDO).

22. Tutti gli operatori hanno un assortimento che copre le varie categorie di prodotti *home e personal care*. I diversi canali tendono a differenziarsi, tuttavia, in relazione all'ampiezza e alla profondità delle referenze in assortimento, al posizionamento di prezzo, al numero e alla qualità dei servizi offerti al consumatore.

#### **IV.2. I mercati rilevanti**

23. Ai fini della valutazione della presente operazione, vengono in rilievo i seguenti mercati:

a) il mercato della vendita al dettaglio di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici;

b) il mercato della vendita al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso;

c) il mercato dell'approvvigionamento di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona;

d) il mercato della vendita all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici.

a) *Il mercato della vendita al dettaglio di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici*

24. Nel proprio precedente C10818<sup>14</sup>, l'Autorità ha identificato il mercato rilevante del commercio al dettaglio di prodotti *home e personal care* e di prodotti di profumeria e cosmetici, attraverso punti vendita specializzati (cd. *drugstore*), profumerie e GDO, ad eccezione dei punti vendita di cosmetici e profumi di lusso.

25. La distinzione tra punti vendita di prodotti cosmetici e di profumeria di lusso e quelli di *massa* è stata confermata, recentemente, nel caso C12109<sup>15</sup>, in ragione di una serie di caratteristiche dei prodotti tra cui prezzo e qualità, dei criteri seguiti con riguardo a esposizione, presentazione e assistenza alla vendita nei due canali, nonché della circostanza che la vendita al dettaglio di profumi e cosmetici di lusso è spesso organizzata attraverso un sistema di distribuzione selettiva.

---

<sup>14</sup> Cfr. caso C10818 - GruppoSDA/Quamar Distribuzione-Q 12-Q 13-Q 14-C&Q, provv. n. 21872, in Bollettino n. 47/10. Si tratta dell'acquisizione, da parte del gruppo SDA, delle attività commerciali legate al marchio *Acqua&Sapone* detenute da Quamar. SDA e Quamar sono oggi parte del gruppo H.I.G. Capital.

<sup>15</sup> Cfr. caso C12109 - Profumerie Douglas/La Gardenia Beauty-Limoni, provv. n. 26927 in Bollettino n. 2/18.

26. In entrambi i casi, il canale *online* non è stato considerato parte del mercato rilevante, in quanto all'epoca delle decisioni, questo canale - benché in crescita - costituiva ancora una quota poco significativa delle vendite.

27. Controversa appare anche la valutazione del vincolo concorrenziale esercitato dai punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata sui negozi specializzati nella vendita di prodotti per l'igiene della casa e della persona (come quelli delle Parti), in particolare, se si considerano le varie tipologie di punti vendita della GDO (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*).

28. Poiché gli effetti dell'operazione in esame differiscono in misura significativa nell'ipotesi di inclusione o meno, nel mercato rilevante del prodotto, del canale della GDO (o di alcuni suoi segmenti) e/o del canale *online*, in mancanza - allo stato - di evidenze robuste, appare necessario approfondire il rapporto di sostituibilità (*rectius*, il grado di concorrenza reciproca) ad oggi esistente tra negozi specializzati e punti vendita della GDO, nonché con il canale *online*.

29. Dal punto di vista geografico, il mercato della vendita al dettaglio dei prodotti per la persona e la casa ha tipicamente dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. In linea con i richiamati precedenti, nonché con l'orientamento recente dell'Autorità nei mercati della vendita al dettaglio di prodotti di consumo, l'estensione geografica del mercato rilevante può essere individuata nell'area delimitata da curve isocrone di 15 o 20 minuti di guida, costruite intorno ai punti vendita della *target (centroidi)* all'interno del perimetro dell'operazione notificata. Anche la definizione geografica del mercato rilevante, pertanto, sarà oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria.

*b) Il mercato della vendita al dettaglio di cosmetici e profumi di lusso*

30. Nel caso C12109 già citato, l'Autorità ha individuato il mercato della vendita al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso commercializzati attraverso distributori selettivi, ossia (i) le catene di profumerie *multibrand* nazionali (Douglas, Limoni e La Gardenia, Sephora e Marionnaud e i *corner* di profumeria dei *department store* Coin e La Rinascente); (ii) le catene di profumerie *multibrand* locali; (iii) le profumerie indipendenti.

31. Come detto, tale mercato è stato ritenuto distinto da quello della vendita al dettaglio di cosmetici e profumi destinati al consumo di *massa*.

32. La dimensione geografica del mercato è stata fatta coincidere con *catchment area* costruite intorno a ciascun punto vendita della *target* sulla base di un *travel time* stimato di 20 minuti.

*c) Il mercato dell'approvvigionamento di prodotti per la cura della casa e della persona*

33. Nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, il mercato dell'approvvigionamento è costituito dagli acquisti delle catene della GDO, che rappresentano il lato della domanda, presso i produttori di beni di largo consumo (alimentari e non), che definiscono l'offerta, ai fini della rivendita nel canale della distribuzione moderna<sup>16</sup>. L'Autorità ha ritenuto, inoltre, che in tale mercato potessero essere individuati diversi sotto-mercati, distinti per categorie di prodotti.

34. Tale mercato ha dimensione geografica nazionale, in ragione della circostanza che gli acquisiti e le negoziazioni si svolgono a livello nazionale.

---

<sup>16</sup> Cfr. caso C12247B - *BDC Italia-Conad/Auchan*, provv. n. 28064b del 24 gennaio 2020, in Bollettino n. 10/20.



35. Le decisioni e le modalità di approvvigionamento dei prodotti per la cura e l'igiene della casa e della persona utilizzati dalle Parti presentano significative analogie con quelli usati dalla GDO, in relazione, in particolare, alla tipologia e alla varietà dei prodotti acquistati e alla partecipazione in consorzi (come il *Consortio A&S* per l'acquirente e il *Consortio Promotre* per la *target*) facenti parte delle medesime centrali di acquisto della GDO (come *CRAI Secom* tramite il *Consortio Promotre* e *ESD* tramite il *Consortio A&S*).

36. Per tale ragione, si ritiene che l'ampiezza merceologica e geografica del mercato dell'approvvigionamento di prodotti per la cura della casa e della persona definita in relazione alla GDO siano valide anche con riguardo all'attività delle Parti della presente operazione.

*d) Il mercato della vendita all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici*

37. Nel citato precedente C10818, l'Autorità ha definito il mercato del commercio all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa e della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici, indipendentemente dalla tipologia di prodotto.

38. Nella più recente decisione relativa al caso C12416<sup>17</sup>, sia con riguardo ai prodotti *personal care*, sia ai prodotti *home care*, è stato ritenuto possibile, invece, individuare mercati del prodotto separati, in base alla loro specifica funzione d'uso.

39. Da un punto di vista geografico tale mercato ha dimensione nazionale.

#### **IV.3. Gli effetti dell'operazione**

*a) Il mercato rilevante della vendita al dettaglio di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici*

40. Nel mercato della vendita al dettaglio di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici, *Acqua&Sapone* e *Saponi&Profumi* rappresentano le due più importanti insegne presenti in Sardegna, con punti vendita dislocati su tutto il territorio: H.I.G. è proprietario - attraverso il Gruppo Bubbles - di 25 negozi *Acqua&Sapone*, localizzati principalmente nelle aree intorno a Cagliari e Sassari<sup>18</sup>, mentre Quattro gestisce 62 punti vendita *Saponi&Profumi*, due terzi dei quali situati nella parte meridionale dell'isola<sup>19</sup>, che - a seguito della concentrazione in esame - entreranno a far parte del Gruppo H.I.G.

Le altre due catene specializzate presenti in Sardegna gestiscono un numero significativamente inferiore di punti vendita: Risparmio Casa e il Gruppo Maury's possiedono, infatti, 8 punti vendita ciascuno<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Cfr. caso C12416 - *Bolton Group/Madel*, provv. n. 30050 del 1° marzo 2022, in Bollettino n. 10/22.

<sup>18</sup> In particolare, ci sono 7 punti vendita *Acqua&Sapone* nella provincia di Cagliari, 2 nel Sud Sardegna, 11 nella provincia di Sassari, 4 in quella di Nuoro e 1 nell'area di Oristano (vedi, Tabella 1).

<sup>19</sup> In particolare, i punti vendita *Saponi&Profumi* sono situati: 22 nella provincia di Cagliari, 18 nel Sud Sardegna, 6 nella provincia di Oristano, 6 in quella di Nuoro e 10 nella provincia di Sassari (vedi, Tabella 2).

<sup>20</sup> Gli 8 punti vendita *Risparmio Casa* sono localizzati nella provincia di Cagliari (2), in quella di Sassari (2) e nel Sud Sardegna (4) (informazioni disponibili sul sito della Società, all'indirizzo <https://www.risparmiocasa.com/dove-trovarci-e-orari>), mentre quelli del Gruppo Maury's nelle province di Cagliari (3), Sassari (3), Oristano (1) e Sud Sardegna (1) (informazioni disponibili sul sito della Società, all'indirizzo <https://www.maurys.it/punti-vendita/sardegna.html>). In Sardegna è presente anche il Gruppo Europlanet Casa, che gestisce un unico punto vendita ad Arbatax (provincia di Nuoro, si veda l'indirizzo <https://www.europlanetcasa.it/punti-vendita>).

41. Nonostante tali differenze, in termini di fatturato, se si considera un'estensione merceologica ristretta, di cui non fa parte la GDO, il mercato risulta suddiviso in parti pressoché omogenee tra le quattro catene: ad esito dell'operazione di concentrazione, pertanto, H.I.G. realizzerà più di metà delle vendite totali di prodotti *home e personal care* nella regione, con quote prossime al [50-60%] nella provincia di Oristano e al [90-100%] in quella di Nuoro<sup>21</sup>.

42. Ricomprendendo nel mercato anche la GDO, le Parti rappresentano, a livello regionale, il terzo e quarto operatore, con quote pari a circa, rispettivamente, il [10-15%] e il [10-15%], a fronte di circa il [20-25%] detenuto da Conad<sup>22</sup>. Risparmio Casa e il Gruppo Maury's detengono, rispettivamente, circa il [10-15%] e il [10-15%].

43. Anche considerando un'estensione merceologica del mercato più ampia, quindi, l'assetto che si delineerà a seguito dell'operazione vede H.I.G. essere il primo operatore, con una quota superiore a quella realizzata - per vendite di prodotti *home e personal care* - dalla maggiore catena della GDO e pari al doppio di quella detenuta dal principale concorrente specializzato.

44. Da ultimo, con riguardo agli effetti a livello locale, sulla base dei dati forniti dalla Parte, la concentrazione determina sovrapposizioni orizzontali in 35 mercati locali (si veda la Tabella 3 in Appendice). In molti di questi, la quota di mercato dell'entità *post-merger* sarà uguale o superiore al 25%<sup>23</sup>.

45. In conclusione, nel mercato della vendita al dettaglio di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici, l'operazione notificata determina una significativa sovrapposizione orizzontale fra le attività delle Parti e appare suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli non trascurabili in numerosi mercati locali.

*b) Il mercato rilevante della vendita al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso*

46. La presenza della società *target* nel mercato rilevante in esame è limitata a due punti vendita con insegna *Je Suis Profumerie*, situati - come visto - a Olbia e Cagliari, specializzati nella commercializzazione di prodotti cosmetici di fascia medio-alta.

47. Bubbles non è, invece, attivo in tale mercato.

48. Pertanto, dal punto di vista *antitrust*, nei due mercati locali corrispondenti alle *catchment area* dei punti vendita *Je Suis Profumerie* oggetto di cessione, l'operazione non produce dunque effetti apprezzabili, risolvendosi nella sostituzione di un operatore con un altro.

---

<sup>21</sup> Stime effettuate sulla base dei dati forniti dalla Parte nel formulario.

<sup>22</sup> Stime effettuate sulla base dei dati forniti dalla Parte nel formulario. Per i punti vendita della GDO, si è tenuto conto solamente del fatturato derivante dalla vendita di prodotti per la cura della casa e della persona. Considerata la necessità di acquisire elementi informativi volti a verificare se - e in quale misura - *superette*, *discount* e canale *online* siano in grado di esercitare una pressione concorrenziale sui punti vendita specializzati, le quote di mercato qui riportate sono state calcolate escludendo tali tipologie di punti vendita della GDO e le vendite *online* dal mercato rilevante.

<sup>23</sup> Le quote di mercato riportate in Tabella 3 sono state calcolate ipotizzando isocrone costruite intorno a ciascun punto vendita della *target* oggetto di cessione (*centroide*) sulla base di un *travel time* stimato di 15 minuti e - analogamente a quanto fatto su base regionale - considerando i *discount*, i punti vendita della GDO con superficie inferiore a 400 mq (cd. *superette*) e le vendite *online* come non appartenenti ai mercati rilevanti. Non si esclude, tuttavia, che, ad esito all'acquisizione di ulteriori elementi informativi nel corso dell'istruttoria, le quote di mercato e gli ambiti locali suscettibili di determinare preoccupazioni concorrenziali possano in parte modificarsi.

*c) Il mercato rilevante dell'approvvigionamento di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona*

49. In base alla prassi consolidata dell'Autorità, gli effetti dell'operazione nel mercato rilevante in esame possono essere stimati considerando l'incremento della quota di mercato della centrale di acquisto cui aderisce la società acquirente a seguito dell'assorbimento della domanda di approvvigionamento espressa a livello nazionale dalla *target*.

50. Sulla base delle informazioni fornite dalla Parte, con riguardo alla domanda di prodotti per la cura della casa e della persona, *ESD* - la centrale di acquisto a cui aderisce Bubbles per il tramite del *Consorzio A&S* - risulta essere il primo operatore a livello nazionale, con una quota pari a circa il [25-30%], seguito da Forum (la centrale di acquisto che raggruppa, tra gli altri, Crai Secom e Despar Servizi) con circa il [10-15%] e Conad Finiper, con circa il [10-15%].

51. La quota detenuta nel mercato nazionale dell'approvvigionamento di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona da Quattro risulta inferiore all'1%<sup>24</sup>.

52. Di conseguenza, ad esito dell'operazione, l'incremento della quota di mercato di *ESD* negli approvvigionamenti di prodotti per la cura della casa e della persona sarà trascurabile e inidoneo a comportare un aumento significativo del potere di mercato lato domanda della centrale di acquisto.

*d) Il mercato rilevante della vendita all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona e di prodotti di profumeria e cosmetici*

53. La presenza di Bubbles e Quattro nel mercato nazionale della vendita all'ingrosso di prodotti *home* e *personal care* risulta residuale.

54. In particolare, la *target* approvvigiona piccoli negozi alimentari dislocati sul territorio sardo, per un fatturato complessivo nel 2021 di [1-5] milioni di euro, mentre il valore totale delle vendite all'ingrosso dei prodotti in questione realizzate nel 2021 a livello nazionale dalle società controllate da Bubbles ammonta a circa [10-31] milioni di euro.

55. Pertanto, l'operazione non risulta suscettibile di ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato in esame.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame sia suscettibile di ostacolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in modo significativo la concorrenza effettiva, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante, in una pluralità di mercati locali della vendita al dettaglio dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e la cura della persona;

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 16, co. 4, della l. n. 287/90, nei confronti della società Bubbles BidCo S.p.A.;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti della Parte, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'art. 14, co. 1, della l. n. 287/90, precisando

---

<sup>24</sup> Tale quota è stimata considerando le vendite al dettaglio di prodotti per l'igiene della casa e la cura della persona come *proxy* della quota di Quattro nel mercato degli approvvigionamenti degli stessi prodotti.

che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Mario Denni;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali della Parte, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## APPENDICE

**Tabella 3 – Quote di mercato delle Parti, dell'entità post-merger e del primo concorrente sui mercati locali**

MERCATO LOCALE					QUOTE DI MERCATO			PRIMO CONCORRENTE		
N.	INDIRIZZO CENTROIDE	COMUNE	PROV	MQ	BUBBLES	QUATTRO	POST-MERGER	TIPOLOGIA	QUOTA DI MERCATO	Δ
1	VIA CARMINE 91	ASSEMINI	CA	520	[1-5%]	[15-20%]	[20-25%]	GDO	[20-25%]	-[1-5%]
2	VIA IS MIRRIONIS 97/B	CAGLIARI	CA	226	[10-15%]	[10-15%]	[25-30%]	GDO	[25-30%]	-[Inf. a 1%]
3	VIA POLA 45/47	CAGLIARI	CA	250	[10-15%]	[5-10%]	[20-25%]	GDO	[20-25%]	[Inf. a 1%]
4	VIA GIOVAN BATTISTA TUVERI 54	CAGLIARI	CA	245	[10-15%]	[10-15%]	[20-25%]	GDO	[25-30%]	-[1-5%]
5	VIALE ELMAS 67	CAGLIARI	CA	523	[10-15%]	[10-15%]	[20-25%]	GDO	[20-25%]	[1-5%]
10	VIA MONTE ARCI 40	MONSERRATO	CA	310	[15-20%]	[10-15%]	[25-30%]	GDO	[15-20%]	[5-10%]
11	VIA VITTORIO EMANUELE 161/163	QUARTU SANT'ELENA	CA	250	[10-15%]	[10-15%]	[20-25%]	GDO	[20-25%]	-[Inf. a 1%]
12	VIA CAGLIARI 121	QUARTU SANT'ELENA	CA	250	[15-20%]	[10-15%]	[25-30%]	GDO	[20-25%]	[5-10%]
13	VIA DANIMARCA 149	QUARTU SANT'ELENA	CA	369	[5-10%]	[10-15%]	[20-25%]	GDO	[10-15%]	[5-10%]
14	VIA COLOMBO 58	QUARTU SANT'ELENA	CA	249	[15-20%]	[10-15%]	[25-30%]	GDO	[20-25%]	[5-10%]
16	VIALE LIBERTA' 22	SELARGIUS	CA	442	[15-20%]	[10-15%]	[25-30%]	GDO	[15-20%]	[5-10%]
18	VIA VITTORIO VENETO 147	SESTU	CA	250	[10-15%]	[10-15%]	[25-30%]	GDO	[20-25%]	-[1-5%]
19	VIALE DELLA LIBERTÀ 87	SINNAI	CA	285	[10-15%]	[5-10%]	[20-25%]	GDO	[20-25%]	[1-5%]
20	VIA PIERO DELLA FRANCESCA 5/7	SELARGIUS	CA	318	[10-15%]	[5-10%]	[20-25%]	GDO	[25-30%]	-[1-5%]
25	VIALE RINASCITA 65	SAN GAVINO MONREALE	SUD SARD	150	[10-15%]	[15-20%]	[25-30%]	Specializzato	[20-25%]	[5-10%]
26	VIA CARLO FELICE 78	SANLURI	SUD SARD	275	[15-20%]	[15-20%]	[35-40%]	Specializzato	[35-40%]	-[1-5%]
29	VIA STAZIONE	CARBONIA	SUD SARD	497	[5-10%]	[10-15%]	[20-25%]	Specializzato	[35-40%]	-[10-15%]
34	VIALE REPUBBLICA 27/33	NUORO	NU	250	[45-50%]	[10-15%]	[55-60%]	GDO	[25-30%]	[30-35%]
35	VIA LAMARMORA 112/122	NUORO	NU	275	[45-50%]	[10-15%]	[55-60%]	GDO	[25-30%]	[30-35%]
38	VIA MONSIGNOR VIRGILIO 50	TORTOLI'	NU	250	[35-40%]	[5-10%]	[45-50%]	GDO	[15-20%]	[30-35%]
39	VIA LEOPARDI 87/A	CABRAS	OR	289	[15-20%]	[15-20%]	[35-40%]	Specializzato	[25-30%]	[5-10%]
42	VIA CARDUCCI 22	ORISTANO	OR	250	[15-20%]	[15-20%]	[30-35%]	Specializzato	[25-30%]	[5-10%]
43	VIA TIRSO 110	ORISTANO	OR	249	[15-20%]	[15-20%]	[30-35%]	Specializzato	[25-30%]	[5-10%]
45	VIA GIOVANNI XXIII 73/77	ALGHERO	SS	250	[20-25%]	[10-15%]	[30-35%]	Specializzato	[20-25%]	[10-15%]
46	VIA XX SETTEMBRE 116	ALGHERO	SS	250	[20-25%]	[10-15%]	[30-35%]	Specializzato	[20-25%]	[10-15%]
49	VIA ANTONELLI 16/C	PORTO TORRES	SS	400	[45-50%]	[15-20%]	[55-60%]	GDO	[15-20%]	[35-40%]
50	VIALE PORTO TORRES 24	SASSARI	SS	1,142	[10-15%]	[5-10%]	[20-25%]	GDO	[25-30%]	-[1-5%]
51	VIA CARLO FELICE 33	SASSARI	SS	360	[10-15%]	[5-10%]	[20-25%]	GDO	[25-30%]	-[1-5%]
52	VIA BUDAPEST SN	SASSARI	SS	376	[10-15%]	[5-10%]	[20-25%]	GDO	[25-30%]	-[1-5%]
53	VIALE ITALIA 12	SASSARI	SS	228	[10-15%]	[5-10%]	[20-25%]	GDO	[25-30%]	-[1-5%]
54	VIALE MARINA 1	SORSO	SS	512	[20-25%]	[10-15%]	[35-40%]	GDO	[20-25%]	[10-15%]
56	VIA VITTORIO VENETO 15/B	OLBIA	SS	302	[10-15%]	[5-10%]	[15-20%]	GDO	[35-40%]	-[15-20%]
58	VIA DON STURZO 16	TEMPIO PAUSANIA	SS	270	[45-50%]	[15-20%]	[65-70%]	GDO	[10-15%]	[50-55%]
59	VIALE ALDO MORO 321	OLBIA	SS	700	[10-15%]	[5-10%]	[15-20%]	GDO	[35-40%]	-[15-20%]
60	VIA DEI LIUTAI 6	OLBIA	SS	579	[10-15%]	[5-10%]	[15-20%]	GDO	[35-40%]	-[15-20%]

Fonte: Elaborazioni interne su dati forniti dalle Parti.

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1860 - COMUNE DI LECCE - BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Roma, 22 luglio 2022

Comune di Lecce

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 19 luglio 2022, ha deliberato di esprimere un parere, ai sensi dell’articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo al bando di gara indetto dal Comune di Lecce per l’affidamento del “*servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari - di cui alla legge n. 890/1982 e ss. mm. ii. - e comunicazioni connesse, di violazioni del codice della strada - di cui all’art. 201 del d. lgs. n. 285/1992, di violazioni dei regolamenti e ordinanze comunali e delle leggi e dei regolamenti di competenza della polizia locale*” - area 1 - Regione Puglia - CIG: 92337782a9, pubblicato sul sito del Comune di Lecce e sulla G.U.R.I. il 6 giugno 2022 e con invio alla G.U.U.E effettuato il 31 maggio 2022.

In particolare, l’atto in questione, con cui codesta amministrazione ha definito le modalità e le condizioni di partecipazione alla procedura di gara *de qua*, nonché i criteri di valutazione applicabili presenta alcuni aspetti suscettibili di porsi in potenziale conflitto con i principi di libera concorrenza e parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici.

Nello specifico, l’art. 8 del Capitolato su “*Copertura territoriale e numero addetti*” prevede, tra l’altro: “*I. Come indicato nella Delibera AGCOM 77/18/CONS recante “Approvazione del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)” il Fornitore deve assicurare la copertura dei servizi di recapito della Corrispondenza Raccomandata diretta al territorio nazionale nell’AREA 1 – Ambito territoriale Regione Puglia di competenza assicurando il 100 % della copertura geografica diretta per tutti i CAP dell’Area 1, coincidente con la Regione Puglia, senza il ricorso al FSU (Fornitore del Servizio Universale), con l’indicazione dei CAP serviti in applicazione dell’art. 105, c. 3, lett. c-bis), D. Lgs. 50/16, da dichiarare in fase di partecipazione all’Appalto (“le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura*

*finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”).*

*II. Stante la necessità per l'ente di avere assicurata l'unicità di gestione dell'intero processo di lavorazione in capo ad un solo soggetto che dovrà essere responsabile del servizio, dall'inizio alla fine del ciclo di fornitura del medesimo è fatto divieto al Recapitista di procedere ad una “ripostalizzazione” [...]”.*

Con riferimento al citato articolo 8 del Capitolato, l'Autorità rileva che la previsione di una copertura territoriale diretta del 100% per la Regione Puglia, senza il ricorso al FSU, unitamente al divieto per il recapitista di procedere comunque ad una “ripostalizzazione”, siano lesivi della concorrenza e del *favor participationis*, sulla base delle argomentazioni che seguono.

L'elemento del coefficiente di copertura pari al 100% nell'ambito della Regione Puglia - eccessivamente elevato e quindi tale da avvantaggiare gli operatori postali che possono garantire simili coperture capillari del territorio, o perché particolarmente strutturati, come il FSU, Poste Italiane S.p.A., o perché radicati nel territorio - insieme al contestuale divieto assoluto di ripostalizzazione per il recapitista, come previsti dall'articolo 8 del Capitolato, appaiono idonei a restringere indebitamente le possibilità di partecipazione alla procedura da parte degli operatori postali alternativi a Poste Italiane S.p.A., attuale Fornitore del Servizio Universale, e, pertanto, l'Autorità ritiene che possano pregiudicare il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali nella procedura di gara *de qua*. Ciò anche in considerazione delle previsioni di cui all'articolo 12 delle recenti Linee guida n° 16 “*Linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali*”<sup>1</sup> (di seguito Linee guida), che incidono sul preesistente quadro regolatorio in materia di notifiche degli atti giudiziari e violazioni del Codice della strada e, in particolare, sui termini di applicazione del divieto, per l'affidatario, di “ripostalizzazione” mediante FSU di parte degli invii; detto articolo 12, infatti, individua la possibilità per la postalizzazione di parte degli invii mediante FSU, da parte dell'aggiudicatario, anche operatore privato, nei termini indicati dall'articolo 12.1 e dall'articolo 12.6.

All'articolo 12.1 delle Linee guida si legge infatti “*l'affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Al riguardo si precisa che, per l'esecuzione di una specifica fase/tratta di competenza l'aggiudicatario non può ricorrere all'istituto del subappalto né alla postalizzazione tramite il fornitore del servizio universale di parte degli invii, fatto salvo quanto previsto per la postalizzazione al punto 12.6*” (enfasi aggiunta). Sul punto, l'articolo 12.6 delle Linee guida prevede che “*le stazioni appaltanti possono suddividere l'oggetto dell'affidamento in più lotti di recapito distinti in base ad aree omogenee di territorio, con estensione massima regionale, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici. La stazione appaltante provvede alla postalizzazione dell'eventuale quota residuale di invii che ecceda l'ambito territoriale come precedentemente definito, inclusi gli atti da notificare all'estero, anche mediante conferimento di mandato speciale all'affidatario*” (enfasi aggiunta).

---

<sup>1</sup> Approvate con Delibera ANAC n. 185 del 13/4/2022 e delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13/4/2022.

In ogni caso, per consentire una più ampia partecipazione e una maggiore competizione nelle sedi di gara, sarebbe auspicabile che l'elemento della copertura territoriale venga previsto solo laddove la sua introduzione sia ritenuta dalla stazione appaltante necessaria e proporzionata in relazione allo specifico affidamento e venga declinato in modo da non avvantaggiare ingiustificatamente il soggetto *incumbent* o il FSU; ciò al fine di non rendere l'elemento della copertura territoriale un'indebita barriera all'entrata o un ostacolo al corretto esplicarsi delle dinamiche concorrenziali. Tutto ciò considerato, non appare indispensabile e, in questo senso, risulta potenzialmente lesiva del *favor participationis* la previsione di un livello di copertura diretta pari al 100%, unitamente al divieto di ripostallizzazione per il recapitista, così come indicati nell'art. 8 del Capitolato.

In conclusione, l'Autorità ritiene che, in relazione ai profili evidenziati sopra, le disposizioni della *lex specialis* della gara d'appalto, indetta dal Comune di Lecce, siano suscettibili di porsi in potenziale conflitto con le norme e i principi a tutela della concorrenza e del mercato, in particolare, con l'articolo 41 della Costituzione e con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché con i principi sanciti dall'articolo 30 del d. lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Pertanto, l'Autorità invita codesta stazione appaltante a porre in essere le misure correttive ritenute più opportune e adeguate a ripristinare le corrette dinamiche concorrenziali rispetto all'affidamento del "servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari – di cui alla legge n. 890/1982 e ss. mm. ii. - e comunicazioni connesse, di violazioni del codice della strada - di cui all'art. 201 del d. lgs. n. 285/1992, di violazioni dei regolamenti e ordinanze comunali e delle leggi e dei regolamenti di competenza della polizia locale" - area 1 – Regione Puglia.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta amministrazione dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

***Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Lecce al parere motivato espresso dall'Autorità, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, avverso la documentazione di gara della procedura a evidenza pubblica indetta dal Comune di Lecce per l'affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, area 1-Regione Puglia.***

Nella propria riunione del 19 luglio 2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare al Comune di Lecce un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge



10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla procedura a evidenza pubblica indetta per l'affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, area 1-Regione Puglia.

In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato come restrizioni di natura concorrenziale potessero derivare da alcune previsioni contenute nella *lex specialis* di gara, con particolare riferimento alla previsione di un livello di copertura diretta pari al 100%, unitamente al divieto di ripostalizzazione per il recapitista, anche in considerazione delle previsioni di cui all'articolo 12 delle recenti Linee guida n° 16 "Linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali", in particolare rispetto ai termini di applicazione del divieto, per l'affidatario, di ripostalizzazione mediante FSU di parte degli invii.

A seguito del ricevimento di detto parere motivato, il Comune di Lecce, con comunicazione pervenuta in data 29 agosto 2022, ha fatto presente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di ritenere di non dover assumere diverse determinazioni sulla procedura di gara in oggetto, alla luce, tra l'altro, del fatto di ritenere di avere garantito il *favor participationis* attraverso una suddivisione territoriale dell'appalto, di avere richiesto una copertura territoriale del 100% stanti le previsioni delle Linee guida n° 16 "Linee guida ANAC-AGCOM per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali", nonché che la scelta della stazione appaltante è tesa all'efficienza ed efficacia del processo di notifica.

Preso atto del mancato adeguamento dell'amministrazione al suddetto parere motivato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 20 settembre 2022, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce la documentazione di gara della procedura a evidenza pubblica indetta dal Comune di Lecce per l'affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, area 1-Regione Puglia.

---

**AS1861 - REGIONE LIGURIA - LEGGE REGIONALE 16 DEL 2021/ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA**

Roma, 1 settembre 2022

Regione Liguria

Con riferimento alla richiesta di parere formulata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Dlgs. 142/2020, da codesta Amministrazione in relazione alle modifiche apportate dalla L.R. n.16/2021 alla L.R. n.44/2012 con riguardo all'ordinamento della professione di guida alpina e, in particolare, all'accesso alla professione di aspirante guida, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 agosto 2022, ha osservato quanto segue.

In via preliminare, così come richiesto dalla Regione Liguria, tenuto conto di quanto evidenziato nella tabella informativa allegata alla richiesta di parere, si evidenzia che la presente valutazione di proporzionalità è circoscritta alle modifiche apportate alla L.R. n. 44/2012 in relazione all'articolazione su due livelli del grado di aspirante guida alpina, senza che ciò determini una valutazione della legge nel suo complesso, anche alla luce dei rilievi già mossi dall'Autorità stessa nei confronti della disciplina nazionale<sup>1</sup>.

In particolare, le modifiche normative all'esercizio della professione di guida alpina introdotte dalla L.R. n.16/2021 alla L.R. n.44/2012 consistono nel suddividere il grado di aspirante guida, già individuato dalla normativa statale di riferimento, in due livelli (aspirante guida di primo e di secondo livello), consentendo all'aspirante guida di primo livello solo le attività meno impegnative e a quello di secondo livello tutte le attività riservate all'aspirante guida ai sensi della legge n. 6/1989. Nell'Allegato 1, la Regione ha dichiarato che tale modifica è volta a favorire l'accesso alla professione di guida alpina, riducendo in particolare i requisiti di selezione per l'ammissione al primo livello e fornendo ai consumatori garanzie di professionalità a tutela di una maggiore sicurezza ed incolumità.

Sul punto si osserva che la modifica normativa in questione crea una qualifica specifica di aspirante guida che non appare di per sé restrittiva della concorrenza, laddove il relativo corso di formazione e le conseguenti prove siano però proporzionati al tipo di attività connesse all'abilitazione richiesta. Diversamente, non appare proporzionato agli obiettivi perseguiti (sicurezza e ampliamento della platea dei professionisti del settore) quanto previsto all'art. 7, comma 2, della L.R. in esame, secondo cui l'accesso alla formazione per aspirante guida di secondo livello è subordinato al previo conseguimento dell'abilitazione per aspirante guida di primo livello (*L'ammissione ai corsi di aspirante guida con qualifica di secondo livello è subordinata al conseguimento dell'abilitazione*

---

<sup>1</sup> Cfr. segnalazione AS460 del 19/06/2008 in Boll. 22/08.

*tecnica di primo livello*). Tale previsione esclude infatti la possibilità di accedere direttamente al secondo livello, rendendo più oneroso e lungo il percorso di accesso e crescita professionale, secondo un *iter* non previsto dal legislatore nazionale. Gli obiettivi individuati potrebbero essere ugualmente raggiunti anche solo strutturando in maniera adeguata i corsi di formazione per l'accesso diretto al secondo livello e in ogni caso senza vincolo di subordinazione tra i due livelli.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del parere precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

---

***Autorità garante  
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale  
Anno XXXII- N. 36 - 2022

---

***Coordinamento redazionale***

Giulia Antenucci

***Redazione***

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

***Realizzazione grafica***

Area Strategic Design

---